Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Venerdì, 27 aprile — Numero 99

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentita la Commissione che fu istituita con il Nostro decreto 20 gennaio 1921, con l'incarico di stabilire i criteri di massima per la scelta dei toponimi nei territori annessi e di proporre la lezione ufficiale dei nomi dei Comuni, delle frazioni e delle altre località abitate dei territori predetti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti di cui negli articoli seguenti, sono pubblicati gli uniti elenchi di nomi dei Comuni e di altre località delle nuove Provincie del Regno, visti e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno.

Lo stesso Ministro è autorizzato a pubblicare, con proprio decreto, agli effetti medesimi, gli elenchi che successivamente si rendessero necessari, e ad introdurre le variazioni occorrenti in quelli allegati al presente decreto.

Per i nomi di luogo non compresi negli elenchi uniti al decreto - e cioè per i nomi delle località minori, e delle sedi d'uffici che venissero nuovamente costituiti, ed in generale per tutti i nomi degli Enti geografici e topografici non ancora fissati ufficialmente - le Autorità e le Amministrazioni accoglieranno intanto le forme adottate nei *Prontuari* e *Repertori* della Reale Società geografica italiana.

Art. 2.

Nelle insegne, nei timbri e nei suggelli delle Autorità e Amministrazioni statali e di quelle altre Autorità e Amministrazioni la cui lingua d'ufficio è la lingua dello Stato, e inoltre negli atti pubblici ed amministrativi redatti nella lingua ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi che sono indicati nella prima colonna degli elenchi allegati.

Il nome indicato nella seconda colonna sarà aggiunto, fra parentesi, solo nei casi in cui le Autorità e Amministrazioni predette lo ritengano opportuno per ragioni di pratica e comune intelligenza.

Art. 3.

Nei timbri, nei suggelli, nelle insegne e nelle altre scritte esposte al pubblico dalle Autorità e Amministrazioni che potranno eventualmente essere autorizzate ad avvalersi di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato, si debbono usare i nomi indicati in tutte o due le colonne degli elenchi allegati. Il nome aggiunto nella seconda colonna deve tenere il secondo posto, fra parentesi, e non può essere scritto con caratteri più appariscenti di quelli del nome italiano.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato n. 1.

VENEZIA GIULIA

I. — Nomi dei Comuni.

Provincia di Trieste

Circondario di Trieste.

Mandamento di Trieste:

1 — Trieste.	
2 — Muggia.	
3 — San Dorligo della Valle	Dolina.

Mandamento di Sesana:

4 — Alber di Sesana.	
5 — Capriva nel Carso.	
6 — Corgnale.	
7 — Duttogliano.	
8 — Nacla San Maurizio.	
9 — Povèrio.	
10 — Roditti.	
11 — Rupin grande	Repen.
12 — S. Giacomo in Colle	Stjjak
13 — Scoppo.	
14 — Sesana.	
15 — Sgonico.	
16 — Storie.	
17 — Tomàdio.	

Mandamento di Monfalcone:

18 — Aurisina	Nabresina
19 — Doberdò del Lago.	
20 — Duino.	
21 — Fogliano di Monfalcone.	
22 — Grado.	
23 — Malchina.	
24 — Monfalcone.	
25 — Ronchi di Monfalcone.	
26 — San Canzian d'Isonzo.	
27 — San Pelagio.	
28 — San Pier d'Isonzo.	
29 — Slivia.	
30 — Staranzano.	
31 — Turriaco.	

Circondario di Postùmia.

Mandamento di Postùmia:

32 — Bucùie.	
33 — Caccia.	
34 — Cossana.	
35 — Postùmia.	
36 — San Michele di Postùmia	
37 — San Pietro del Carso.	
38 — Villa Slavina.	

Mandamento di Senosècchia:

39 — Auremo di sopra	Gorenje Vreme.
40 — Cave Auremiane	Britov.

41 — Crenovizza.
42 — Fàmie.
43 — Lase.
44 — Sinadole.
45 — Senosècchia.
46 — Villabassa di Senosecchia — Dolenja Vas.

* * *

Provincia dell'Istria

Circondario di Capodistria

Mandamento di Capodistria:

47 — Capodistria.
48 — Erpelle-Cosina.
49 — Marèsego.
50 — Paugnano.
51 — Villa Decani.

Mandamento di Pinguente:

52 — Pinguente.
53 — Rozzo.
54 — Silùn Mont'A uila.

Mandamento di Pirano:

55 — Isola d'Istria.
56 — Pirano.

Circondario di Parenzo.

Mandamento di Parenzo:

57 — Orsera.
58 — Parenzo.

Mandamento di Buie:

59 — Buie d'Istria.
60 — Cittanov d'Istria.
61 — Grisignana.
62 — Umago.
63 — Vartenègli

Mandamento di Montona:

64 — Montona.
65 — Pòrtole.
66 — Visignano.
67 — Visinada.

Circondario di Pisino.

Mandamento di Pisino:

68 — Antignana.
69 — Bogliuno.
70 — Draguccio.
71 — Gimino.
72 — Pisino.
73 — Valdarsa — Susgnevizza.

Mandamento di Albona:

74 — Albona.
75 — Fianona.

Circondario di Pola.

Mandamento di Pola:

76 — Pola.

Mandamento di Dignano:

77 — Barbana d'Istria.
78 — Dignano d'Istria.
79 — Sanvincenti.

Mandamento di Rovigno:

80 — Canfanaro.
81 — Rovigno.
82 — Valle d'Istria.

Circondario di Volosca-Abbazia.

Mandamento di Volosca-Abbazia:

83 — Apriano. — Veprinaz.
84 — Bersèzio del Quarnaro.
85 — Laurana.
86 — Moschiena.
87 — Volosca-Abbazia.

Mandamento di Bisterza:

88 — Berdo San Giovanni.
89 — Bisterza
90 — Castel Iablanizza.
91 — Castelnuovo d'Istria.
92 — Cèglie.
93 — Elsane.
94 — Fontana del Conte — Knezak.
95 — Màtteria.
96 — Mattùglie.
97 — Monte Chilovi.
98 — Primano — Prem.
99 — Ratècevo in Monte.
100 — Sagòria San Martino.
101 — Smèria.
102 — Torrenova di Bisterza.

Circondario di Lussino.

Mandamento di Lussino:

103 — Lussingrande.
104 — Lussinpiccolo.
105 — Òssero.

Mandamento di Cherso:

106 — Cherso.

* * *

Provincia del Friuli
(Circondari e Comuni aggregati)

Circondario di Tolmino.

Mandamento di Tolmino:

107 — Bergogna.
108 — Caporetto.
109 — Creda.

110 — Dresenza
111 — Gracova Serravalle.
112 — Idresca d'Isonzo.
113 — Libùssina.
114 — Luico.
115 — Paniqua — Ponikve.
116 — Santa Lucia di Tolmino.
117 — Sèdula.
118 — Ternova d'Isonzo.
119 — Tolmino.
120 — Volzana.

Mandamento di Plezzo:

121 — Bretto — Log
122 — Oltresònzia — Cezsocia.
123 — Plezzo.
124 — Saga.
125 — Serpenizza.
126 — Sònzia.
127 — Trenta d'Isonzo

Mandamento di Idria:

128 — Ceconico.
129 — Circhina.
130 — Dole.
131 — Godovici.
132 — Idria.
133 — Idria di sotto.
134 — Ledine.
135 — Montenero d'Idria — Cerni Vrh.
136 — Monte Sanvito.
137 — Sebrèglie.
138 — Vòschia.

Circondario di Gorizia.

Mandamento di Gorizia:

139 — Biglia.
140 — Chiapovano.
141 — Gargaro.
142 — Gorizia.
143 — Lucinico.
144 — Merna.
145 — Montespino.
146 — Opacchiasella.
147 — Ossecca-Vittùglia.
148 — Ossegliano-San Michele.
149 — Piedimonte del Calvario. — Podgora.
150 — Prevàcina.
151 — Ranziano.
152 — Salcano.
153 — Sambasso.
154 — San Floriano del Còllio.
155 — San Martino-Quisca.
156 — San Pietro di Gorizia.
137 — Sant'Andrea di Gorizia.
158 — Savogna d'Isonzo.
159 — Tarnova della Selva.
160 — Tribussa.
161 — Vertòiba in Campisanti.
162 — Valle Montevecchio — Voghersca.

Mandamento di Canale:

163 — Àiba.
164 — Anicova Corada.
165 — Auzza.
166 — Battaglia della Bansizza — Batta.
167 — Cal di Canale.
168 — Canale d'Isonzo.
169 — Descla.
170 — Locavizza di Canale. — Lokovec.
171 — Ronzina.
172 — Santo Spirito della Bansizza.

Mandamento di Aidùssina:

173 — Aidùssina.
174 — Budagne.
175 — Camigna. — Kamnje
176 — Cernizza Goriziana.
177 — Dol-Ottelza.
178 — Ersèl in Monte.
179 — Gàbria.
180 — Goiaci.
181 — Gozze.
182 — Locavizza di Aidùssina. — Lokavez.
183 — Lose.
184 — Monte Uràbice.
185 — Planina.
186 — Podicràì del Piro.
187 — Podraga.
188 — Rifembergo.
189 — Sable grande.
190 — Samària.
191 — Santa Croce di Aidùssina.
192 — San Vito di Vipacco.
193 — Scrilla.
194 — Slappe Zorzi.
195 — Sturie delle Fusine
196 — Ustie.
197 — Verpogliano.
198 — Vertovino.
199 — Vipacco.
200 — Zolla.

Mandamento di Comeno:

201 — Boriano — Berje.
202 — Brestovizza in Valle.
203 — Còbbia — Kobila Glava.
204 — Comeno.
205 — Dol grande
206 — Gabrovizza.
207 — Goriano
208 — Piscovizza della Madonna.
209 — San Daniele del Carso.
210 — Scherbina.
211 — Selta delle Trincee
212 — Temenizza
213 — Voissizza di Comeno.

Circondario di Gradisca.

Mandamento di Gradisca:

214 — Corona.
215 — Farra d'Isonzo.
216 — Gradisca d'Isonzo.
217 — Mariano del Friuli.
218 — Romàns.
219 — Sagrado.
220 — Versa.
221 — Villese.

Mandamento di Cormòns:

222 — Bigliana.
223 — Brazzano.
224 — Capriva di Cormòns.
225 — Chiòpris-Viscone.
226 — Cormòns.
227 — Cosbana nel Còllio.
228 — Dolegna nel Còllio.
229 — Medana.
230 — Medèa.
231 — Moraro.
232 — Mossa.
233 — San Lorenzo di Mossa.

Mandamento di Cervignano:

234 — Aiello.
235 — Aquileia.
236 — Campolongo al Torre.
237 — Cervignano del Friuli.
238 — Fiumicello.
239 — Ioànnis.
240 — Mùscoli-Strassoldo.
241 — Pertèole.
242 — Ruda.
243 — San Vito al Torre.
244 — Scodovacca.
245 — Tapogliano.
246 — Terzo di Aquileia.
247 — Villa Vicentina.
248 — Visco.

Comuni aggregati al circondario di Tolmezzo.

Mandamento di Tarvisio:

249 — Camporosso in Valcanale — Saifnitz.
250 — Fusine in Valromana — Weissenfels.
251 — Laglèsie San Leopoldo — Leopoldskirchen.
252 — Malborghetto.
253 — Pontebba nova — Pontafel.
254 — Tarvisio.
255 — Ugovizza-Valbruna.

II. — Nomi delle frazioni comunali (*).

Circondario di Trieste.

1 — Bàrcola.
Chiadino.
Chiàrbola.
Cologna.
Gretta.
Guardiella.
Lòngera.
Roiano.
Rózzòl.
Santa Maria Maddalena inferiore.
Santa Maria Maddalena superiore.
Scòrcola.
Sèrvola.
Banne.
Basovizza.
Contovello
Equile Lipizzano.
Gropada
Miramare.
Padriciano
Prosecco.
Santa Croce di Trieste.
Trebiciano.
Villa Opicina.

2 — Monti di Mùggia.
Plàvia-Montedoro.

3 — Bagnoli della Rosandra — Boliunz.
Caresana d'Istria.
Draga Sant'Elia.
Grozzana.
Prebenico.
San Giuseppe della Chiusa.
Sant'Antonio in Bosco — Borst.

4 — Gradigne di Sesana.
Paniqua di Sesana.
Rassa.

5 — Bèrie di Sesana.

6 — Prelose di Corgnale.

7 — Crepegliano — Kreplje
Godignano.

8 — Barca.
Bettania.
Brese.
Cacitti.
Danne di Sesana.
Divàccia.

(*) Gli elenchi dei nomi delle frazioni non sono completi e per i comuni della Venezia Tridentina non sono stati ancora compilati.
Il numero indicato a margine della prima frazione di ciascun gruppo corrisponde a quello progressivo del rispettivo Comune.

Gradìschie di San Canziano.
Lesecce di San Canziano.
Mattauno.
Nigrignano — Podgrad.
San Canziano della Grotta.
Scoffe.
Varèa.
Vattòglie.
Villa Mislice.
Zaverco.

9 — Brestovizza di Povèrio.
Goregna di Povèrio.
Merciano — Merce.
Plessiva di Povèrio.
Sirie.

11 — Vercogliano di Monrupino.
Vogliano — Voglje
Zolla di Monrupino.

12 — Cartinozza.
Cecovini.
Dolegna di San Giacomo.
Gradisca di San Giacomo.
Pollane.
Rasguri.
Ràune di San Giacomo.
San Tommaso della Rassa.
Sella di San Giacomo.
Trevisani.
Vescotti.
Villanova di San Giacomo.

13 — Villa Cargna.

14 — Danna.
Orle.
Santa Maria di Sesana.

15 — Borgo Grotta Gigante — Brisciki.
Bristie.
Colludrozza.
Divincina.
Gabrovizza S. Primo — Gabrovez.
Prosecco-Stazione.
Rupin piccolo.
Sagrado di Sgonico — Zagradez.
Sales.
Samatorza.

16 — Casigliano di Sesana — Kazlje.
Casali Màizzeni.
Senadole.
Villa Podibrese.

17 — Croce di Tomàdio.
Dobràule di Tomàdio.
Filippi — Filipcje Berdo.
Gracovo di Tomàdio.
Seppùglie.
Uttòglie.

19 — Marcottini.

20 — Iamiano.
Medeazza.

21 — Polazzo.
Redipuglia.

23 — Ceròglie dell'Ermada.
Sistiana.
Visogliano.

24 — Aris di Monfalcone.
San Polo di Monfalcone

25 — Cave di Sels.
Soleschiano.
Vermegliano.

26 — Begliano.
Isola Moresini.
Pieris.

27 — Prepotto di San Pelagio.
Ternova piccola.

28 — Cassegliano all'Isonzo.
San Zanùt.

29 — Precenico di Comeno.

30 — Bistrigna
Dòbbia.
Villaraspa.

Circondario di Postùmia.

32 — Castel Lueghi.
Goregna di Bucùie.

34 — Buie del Timavo.
Cèppeno.
Monforte del Timavo — Ostrozno Brdo
Succòria.
Volce Auremiano.

35 — Crástie di Postùmia.
Oblisca di Postùmia.
Ottocco grande.
Ottocco piccolo.
Saloga di Postumia.
Stara di Postumia.
Stermizza Mater Dei.
Studeno.
Zagòn.

36 — Cal di San Michele.
Nadagna.
Narini.
Neverche.
Prestava grande.
Prestava piccola.
Sussizza nuova.
Sussizza vecchia.

37 — Clenico.
Cràstie di San Pietro.
Grazza.
Palci.
Petteline.
Rodòccova.

Selze di San Pietro.
Tergni.
Villa Santandrea Nemska Vas.

38 — Cocce.
Grobisce
Mattegna.
Orecca di Postùmia.
Prestrane.
Rachiteni.
Zèie.

39 — Lesecce Auremiano Gorenje Lezece.

40 — Auremo di sotto. Dolenje Vreme.

41 — Berdo grande.
Berdo piccolo.
Brèsie.
Cermelizze.
Cruscèvie.
Goricce Carentano.
Landolo.
Prevàl Resderta.
Saiecce Castelvecchio
San Michele di Senosecchia.
Slavigne.
Strane.
Studenza.
Oblisca grande,
Oblisca piccola.

42 — Goricce del Timavo.

43 — Saiecce di Lase.

45 — Gaberce Auremiano.

46 — Potocce di Villabassa.
Vitozza.

Circondario di Capodistria

47 — Albaro Vescovà Scoffìe.
Lazzaretto-Risano

48 — Bresenza del Taiano Presnizza.
Cernotti.
Piedimonte del Taiano Podgorje.
San Sèrvolo.

49 — Boste.
Trùscolo.

50 — Carcase.
Costabona.
Gasòn.
Monte di Capodistria.

51 — Antignano d'Istria
Còvedo.
Cristòglie.
Gabrovizza d'Istria
Lonche.
Ospo.
Popècchio.
Rosariòl.
San Sergio Cernical
Sant'Antonio di Capodistria.
Sasseto.

52 — Acquaviva dei Vena Rachitovich.
Castel Racizze.
Cernizza Pinguentina.
Sàlise.
San Quirico Socerga
Sovignacco.
Tuttisanti. Podkuk.
Valmorasa.
Vetta. Vrh.

53 — Colmo.

54 — Bergozza
Clenosciacco.
Danne di Raspo.
Lanischie Mont'Aquila.
Trestenico di Raspo.

55 — Corte d'Isola.

56 — Castelvènere di Pirano.
Salvore.
San Pietro dell'Amata.

Circondario di Parenzo.

57 — Fontane.
Geroldia.
Leme.
San Lorenzo del Pasenàtico.

58 — Àbrega.
Castel Monspinoso. Dracevaz.
Foscolino.
Fratta Parentina.
Mompaderno.
Monghebbo.
Monsàlice.
Sbandati.
Torre di Parenzo
Varvari.
Villanova di Parenzo

59 — Collalto. Berda.
Carsette.
Merischie.
Momiano.
Oscurus.
Sorbàr.
Tribano di Buie.
Villa Gardossi. Crassizza.

61 — Castagna.
Cubertòn.
Piemonte.
Sterna Filaria.

62 — Matterada.
Petròvia.
San Lorenzo di Dàila.

63 —	Villanova del Quieto.	
64 —	Caldièr.	
	Caròiba Subiente.	
	Montrèo.	
	Novacco di Montona.	
	Raccòtole.	
	San Pancrazio di Montona.	Bercaz.
	Sovischine.	
	Zumesco.	
65 —	Ceppi.	
	Gràdena.	
	Stridone.	Sdregna.
	Tòppolo in Belvedere.	
66 —	Mondellebotte.	
	San Giovanni della Cisterna.	
	San Vitale.	
67 —	Castellier di Visinada.	
	Santa Domenica di Visinada.	

Circondario di Pisino.

68 —	Corridico.	
	San Pietro in Selve.	
69 —	Auràn'a.	
	Borutto.	
	Castel Bellai	Possert.
	Dolegna di Bogliuno.	
	Goregna di Bogliuno.	
	Lesischina Santo Stefano.	
	Montemaggiore di Istria	Uzca.
	Olmeto di Bogliuno	Brest.
	Passo.	
	Semi.	
70 —	Grimalda.	
	Tibole.	
71 —	Montecroce di Gimino	Craizerberg.
	San Giovanni d'Arsa.	
72 —	Bottonega.	
	Castelverde di Pisino	Gherdosella.
	Carbune.	
	Cerreto Istriano.	
	Chersicla.	
	Gallignana.	
	Lindaro.	
	Moncalvo di Pisino	Gollogorizza.
	Novacco di Pisino.	
	Pèdena.	
	Pisinvecchio.	
	Previs Mezzari.	
	Sarezzo.	
	Scopliacco.	
	Tupliacco.	
	Vermo.	
	Villa Padova	Caschierga.
	Villa Treviso.	
	Zamasco.	
73 —	Briani	Berdo.
	Gradigna di Valdarsa.	
	Grobenico dei Carnelli.	
	Lottai.	
	Su Codru	Jessenovik.
	Villanova d'Arsa.	
74 —	Casali Sumberesi.	
	Cerre.	
	Cugno.	
	Ripenda.	
	San Lorenzo d' Albona	sostituito a Vaclovo.
	Santa Domenica d'Albona.	
	Santalesi	sostituito a Dobrova.
	Santa Lucia d'Albona	sostituito a Cerovizza.
	Santamarina	sostituito a Chermenizza.
	Traghetto	sostituito a Bergod.
	Véttua San Martino.	
75 —	Chersano.	
	Cosiliacco.	
	Felicia	Cepich.
	Villa Crasca.	

Circondario di Pola.

76 —	Altura di Nesàzio.	
	Cavrano.	
	Fasana.	
	Gallesano.	
	Lavarigo.	
	Lisignano di Pola.	
	Medolino.	
	Monticchio Polesano.	
	Peròi.	
	Pomèr.	
	Promontore.	
	Sissano.	
	Stignano di Pola.	
77 —	Castelnuovo d'Arsa.	
	Golzana.	
	Porgnana.	
	Saini di Barbana.	
78 —	Carnizza d'Arsa.	
	Filippan.	
	Marzana	
	Roverià	Iursici.
79 —	Boccardi.	
	Smogliani.	
	Stocozzi.	
80 —	Morgani.	
	Sossi.	
81 —	Villa di Rovigno.	

Circondario di Volosca-Abbazia.

83 —	Pogliane del Quarnaro.	
	Pùccari	Puharsca.
	Vessania.	

84 — Martina.

85 — Oprino.
San Francesco del Quarnaro.
Tuliano.

86 — Cala.
Riva di Moschiena Crai.
Val Santamaria Draga.

90 — Cottèsevo.
Iàsena di Bisterza.
Terciane.
Verbizza.
Verbovo.
Zemòn di sopra.
Zemòn di sotto.

91 — Crussizza di Castelnuovo.
Cùie.
Eriacci.
Gàbrega.
Giavòrie.
Gradischie di Castelnuovo
Locce piccola.
Mune grande.
Mune piccola.
Obrovo Santa Maria.
Pobese.
Pogliane.
Pregara.
Prelose Sant'Egidio
Racizze di Castelnuovo
Rittomece.
Seiane.
Sobogna.
Starada.
Studena in Monte.
Zaielse di Castelnuovo

93 — Berze.
Berdo di Elsane.
Cràccina nova.
Dolegna di Elsane.
Lippa di Elsane.
Passiacco.
Ruppa di Elsane.
Sappiane
Sussa.
Villa Podigràie.
Zàbice Castelvecchio.

94 — Bàccia di Bisterza.
Coritenza di Bisterza.
Giòrsici.
Sembie.
Tabor di Sembie.

95 — Artuise.
Bresovizza Marenzi
Calcizza.
Cosiane.
Coticcina.
Gelovizza.
Golazzo.
Marcòssina.
Silvia di Castelnuovo.
Tatre.
Vodizze di Castelnuovo.

96 — Bergùt grande.
Bergùt piccolo.
Breghi Angeli.
Bresa.
Clana.
Cucelli.
Giordani.
Giùssici Confine.
Iscra Lissaz.
Pereni
Pobri.
Pusi.
Ruccavazzo alto.
Ruccavazzo basso.
Scalnizza.
Suonècchia.

97 — Bittigne di sotto.

99 — Bittigne di sopra.

100 — Drescozze Drskovce.
Pàrie.
Taborgrande Silen Tabor.

102 — Berze di Torrenova.
Bucovizza grande.
Bucovizza piccola.
Carie Harije.
Cossese.
Merecce.
Pògliedi Torrenova Dobro Polje.
Postegna.
Postegnesca.
Sarecce di Torrenova.
Sarecoizza in Val Timavo.
Sose.
Tomigna.
Topolza.

Circondario di Lussino.

103 — San Pietro dei Nembi.

104 — Chiusi Lussignano Ciunschi.
Sànsego.
Unie.

105 — Neresine.
Puntacroce.
San Giacomo di Neresine.

106 — Aquilònia Orlez.
Bellei.
Caisole Beli.
Dragosetti della Faresina.
La Sella Predoschizza
Lubenizze.
Pernatà.
Podolli.
San Giovanni di Cherso.
San Martino in Valle.
Ùstrine.
Vallòn di Cherso.
Villa Vrana.

Circondario di Tolmino.

N.	Località	Denominazione slava
107 —	Longo	Logje.
	Robedischis.	
108 —	Susida.	
	Villa Svina.	
109 —	Boreana.	
	Potocchi di Creda.	
	Sella di Caporetto	Staro Selo.
110 —	Cossis.	
	Geserza.	
	Magosti.	
	Ràuna di Dresenza.	
111 —	Bàccia	
	Cal di Gracova.	
	Chiesa San Giorgio.	
	Colle Pietro	Petrovo Brdo.
	Cucco di Gràcova.	
	Grandi.	
	Monte Snòile.	
	Oblocca.	
	Piedicolle	Podbrdo.
	Rutte di Gracova.	
	Sant'Osvaldo	Sterzisce.
	Tertenico.	
	Villa Iùsina.	
112 —	Molin d'Idresca	Mlinsko.
113 —	Càmina.	
	Ladra.	
	Montenero di Caporetto	Krn.
	Selze di Caporetto.	
	Smasti.	
	Ùrsina	Versno.
116 —	Bàccia di Modrèa.	
	Idria della Bàccia.	
	Lom di Tolmino.	
	Modrèa.	
	Modreuzza.	
	Slappe d'Idria.	
117 —	Comes.	
	Sant'Elena Natisone.	Podbela.
	Stanovischis Serpentina.	
119 —	Ciadra.	
	Dòllia.	
	Gàbria di Tolminio	
	Lubino.	
	Piedimelze.	
	Polubino.	
	Pràpeno di Lubino.	
	Ràuna di Sàbbice.	
	Sàbbice di Tolmino	
	Sellischie di Tolmino.	
	Sottolmino.	
	Villa Grotta di Dante.	Zadlaz Zabce
	Volària.	
120 —	Cighino.	
	Cosarsa.	
	Rutte di Volzana.	
	lla di Volzana.	
121 —	Bretto di mezzo.	
	Bretto di sopra	Stermez.
	Bretto di sotto.	
	Predil.	
122 —	Loga di Oltresònzia	Log Cęzsoski.
123 —	Cal di Plezzo	
	Coritenza di Plezzo.	
	Dor di Plezzo.	
	Plùsina.	
129 —	Goriani di Circhina.	
	Gessenizza.	
	Labigna.	
	Novacchi di sopra.	
	Novacchi di sotto.	
	Orecca di Circhina.	
	Ottales.	
	Pieve Buccova.	
	Planina di Circhina.	
	Recca San Giovanni.	
	Sacris.	
130 —	Cerna d'Idria.	
	Indresca di Dole.	
	Ieliccini Val Zala	Jelicni vrh.
	Piediriva	Podklanez.
	Potocco del Confine.	
	Ràune d'Idria.	
	Saurazzi.	
	Serovenza	Zirovnizza.
131 —	Montorso	Medvedje Berdo.
133 —	Canonla alta.	
	Canonla bassa.	
	Canonla media.	
	Carnizza d'Idria.	
135 —	Bella d'Idria.	
	Canidòl.	
	Giavornico.	
	Loga d'Idria.	
	Loga di Montenero	Mrzli Log.
	Lome in Monte.	
	Pregrise in Montenero.	
	Salloga d'Idria	Zadlog.
	Stermizza di Montenero.	
136 —	Poglizze di Monte Sanvito.	
	Pràpeno del Monte.	

Circondario di Gorizia.

N.	Località	Denominazione slava
139 —	Raccogliano.	
140 —	Picciulini Pustalla.	
141 —	Raunizza di Gargaro.	
144 —	Ruppa di Merna.	
146 —	Loquizza Seghetti.	
	Novavilla.	
	S. Michele del Carso	Vrh.
	Vallone.	
149 —	Piuma.	
	Poggio S. Valentino	Possabatino
	San Mauro all'Isonzo.	
151 —	Gradiscutta.	
152 —	Locca.	
	Moncorona.	

154 — Cerò di sopra.
Cerò di sotto.

155 — Cosana del Còll o.
Cràsena Furlana.
Vedrignano.
Vercòglia di Quisca.
Vipulzano.
Visnovico.

158 — Castel Rùbbia.
Gàbria al Vipacco.
Peci.
Vertozza.

159 — Carbonari Voglari.
Casali Nenzi.
Crocera Loqua.
Lasna Valfredda.

161 — Boccavizza.

164 — Plava.
Ucagna dei Marchi.

167 — Lom di Canale
Pieve di Lèupa.

168 — Bòdres.
Goregna di Canale.
Idria di Canale.
Verco di Canale.
Villa Morsca.

171 — Doblari.

174 — Campolongo di Vipacco Dolga Poljana.

176 — Battùglia.
Ràuna del Castello.
Sella del Bivio.

183 — Mance.

184 — Bogo.
Giacozze.
Grise.
Machinici Comparetti Malnice.
Pòglie grande.
Sella.

185 — Dolegna di Vipacco.

186 — Bella di Vipacco.
Visne.
Vodizze in Selva Piro.

188 — Bria dei Furlani.

191 — Dobràule di Santa Croce.

192 — Losizze di Zuanutti.
Oreccovizza.
Piediriva Podbreg.
Pogricci.
Porecci di Vipacco.

193 — San Tommaso di Scrilla.

195 — Cucco.
Sapuse.

197 — Duple San Tommaso.

199 — Gradischie di Vipacco.
Zemono

200 — Cucco Kovk.
Bosco Gozd.
Montecroce di Tarnova Krizna Gora.
Orèssia.
Pòglie piccolo.
Senabòr Val Bella.

201 — Cregolischie.
Scoffi.
Tuble di Boriano.

202 — Clanzi in Valle.
Valle di Brestovizza.

203 — Villa Tupelce.

204 — Dol piccolo.
Pressèrie.
Sutta.
Tomasovizza.
Volci.

206 — Zolliava.

207 — Castelgiovanni.
Villa Nadrosizza.

208 — Cossovella.

209 — Cippi.
Cobidil San Gregorio.
Cobolli.
Crussevizza di San Daniele.
Lissiachi.
Locavizza di San Daniele Lukovec.

210 — Micali.
Rùbbia.
Sibèglia.

211 — Boscomalo Hudi Log.

212 — Castagnavizza del Carso.
Lippa di Comeno.
Novello.

Circondario di Gradisca d'Isonzo.

215 — Borgo Bearzàt.
» dei Conventi.
» della Chiesa.
» del Molino.
» Zoppini.
Grotta.
Mainuzza.
Molamatta di Farra.
Villanova di Farra.

216 — Borgo Basiol.
» Bidischini.
» Gerusalemme.
» Maddalena.
» Tintór.
» Trevisàn.
» Venièr.
» Viola.
Mercaduzzo.
Molamatta di Gradisca

218 — **Fratta di Romàns.**

219 — **Boschini.**
Peteano.
Poggio Terzarmata — **Sdràussina.**
San Martino del Carso.

222 — Barbana nel Còllio.
Castel Dobra.
Cosarna Santo Spirito.
Dornovico.
Fleana.
Salimbergo.
San Lorenzo di Brizza.
San Lorenzo di Nòbola.
Solesènchia.

223 — **Giassico.**
San Rocco di Brazzano.

224 — **Russis di sopra.**
Russis di sotto.
Spessa.

226 — **Angoris.**
Boatina.
Borgnano.
Monte di Cormóns.
MontICello di Cormóns.
Novali.
Pòvia.
Pradis.
Roncada.
San Quirino di Cormóns.

227 — **Bella-Prestava.**
Bresovico.
Brizza.
Claunico.
Collobrida.
Mernico.
Nòsena.
Poggio Pòsino — **Podpoznik.**
Scriò.
Senico.
Slepenico.
Vercòglia di Cosbana.

228 — Lonzano Zorutti
Nèbola.
Ruttàrs Cavezzo.
Vencò.

229 — **Castelletto Zeglo.**
Plessiva di Medana.

235 — **Belligna.**
Belvedere d'Aquileia.
Monastero.
San Zili.

236. **Cavenzano.**

238 — **Papariano.**
San Lorenzo di Fiumicello.
Sant'Antonio di Fiumicello.
San Valentino di Fiumicello.

240 — **Pradizzolo.**

241 — **Alturis**
Murtisins.
Saciletto.

242 — San Nicolò di Ruda.

243 — Graùglio.
Nogaredo al Torre.

246 — Muruzzis.
San Martino in Terzo.

247 — Borgo Pacco.
Borgo Sandrigo.
Ciadisora.

Circondario di Tolmezzo.

250 — Acl e — **Aichhelten.**
Ortigara in Valromana — **Nesseltal.**
Poscolle — **Hinterschlos.**

252 — **Bagni di Lusnizza.**
Cucco di Tarvisio.
Santa Caterina al Fella

254 — Cave del Predil. — **Raibl.**
Coccàu.
Rutte di Tarvisio. — **Greuth.**
Plezzùt. — **Filitschl.**

255 — Valbruna. — **Wolfsbach.**

III. — Nomi delle stazioni ferroviarie (*).

Pontebba.
Laglèsie San Leopoldo.
Bagni di Lusnizza.
Malborghetto.
Ugovizza.
Valbruna.
Camporosso in Valcanale.
Tarvisio Città.
Tarvisio Sobborgo.
Porte Confine.

Fusine in Valromana.
Fusine Laghi.

Piedicolle.
Oblocca-Iùsina.
Gracova Serravalle.
Piedimelze.
Santa Lucia-Tolmino.
Auzza.
Canale d'Isonzo.
Plava-Montecucco.
Gorizia Montesanto.
San Pietro di Gorizia.
Valvolciana.
Prevàcina-Gradiscutta.
Castel Rifembergo.

San Daniele del Carso.
Duttogliano-Scoppo.
Monrupino.
Villa Opicina.
Guardiella.
Rozzòl-Montebello.
Trieste Campomarzio.

Gorizia Campagnuzza.
San Pietro di Gorizia.
Valvolciana.
Prevàcina-Gradiscutta.
Montespino.
Battùglia.
Camigna.
Dobràula di Santa Croce.
Santa Croce d'Aidùssina.
Aidùssina.

Postùmia-Grotte.
Prestrane-Mattegna.
San Pietro del Carso.
Lesecce Auremiano.
Divaccia-San Canziano.
Sesana.
Opicina Campagna.
Villa Opicina.

(*) I nomi delle stazioni sono indicati nell'ordine risultante dagli orari ferroviari.

Prosecco.
Aurisina.
Santa Croce di Trieste.
Grignano.
Miramare.
Trieste Centrale.

San Pietro del Carso.
Monte Chilovi.
Torrenova-Bisterza.
Sappiane.
Giordani.
Abbazia-Mattùglie.

Cervignano.
Scodovacca.
Villa Vicentina.
Pieris-Turriaco.
Begliano.
Ronchi-Staranzano.
Monfalcone.
Duino-Timavo.
Malchina-Sistiana.
Bivio d'Aurisina.

Cormòns.
Capriva.
Mossa.
Lucinico-Calvario.
Gorizia Campagnuzza.
Rùbbia-San Michele.
Gradisca-San Martino.
Sagrado.
Redipuglia.
Ranchi-Vermegliano.
Monfalcone.

Strassoldo.
Cervignano del Friuli.
Terzo di Aquileia.
Aquileia.
Belvedere.
Pontile per Grado.

Mùggia.
Albaro Vescovà.
Villa Decani.
Lazzaretto-Risano.
Capodistria.
Semedella.
Isola d'Istria.
Madonna di Strugnano.
Portorose-Pirano.
Santa Lucia di Portorose.
San Bòrtolo.
Sicciole.
Salvore.
Mazzoria.
Caldania.
Buie.
Tribano.

Erpelle-Cosina.
Roditti.
Divaccia-San Canziano.

Trieste Campomarzio.
Sant'Anna di Trieste.
San Giuseppe della Chiusa.
Sant'Antonio-Moccò.
Sant'Elia.
Erpelle-Cosina.
Bresenza del Taiano.
Piedimonte del Taiano.
Sasseto.
Acquaviva-Valmorasa.
Pinguente.
Rozzo.
Castel Lupogliano.
Colmo.
Borutto.
Cerreto Istriano.
Novacco.
Pisino.
Checchi.
San Pietro in Selve.
Gimino.
Canfanaro.
Smogliani-Carmedo.
Sanvincenti.
Zabroni-Roveria.
Dignano.
Gallesano.
Pola.

Rovigno.
Villa di Rovigno.
Sossi.
Canfanaro.

Trieste Campomarzio.
Trieste Sèrvola.
Monte Castiglione.
Zàule-Val Rosandra.

Grisignana.
Castagna
Piemonte.
Pòrtole.
Bagni Santo Stefano-Levade.
Montona.
Caròiba.
Raccòtole.
Visinada.
Santa Domenica-Villa Sammarco.
Visignano.
Villanova di Parenzo.
Parenzo.

Trieste San Sabba.
Trieste Scalo legnami.

IV. — Nomi degli Uffici postelegrafonici.

Abbazia.
Aidùssina.
Aiello del Friuli.
Albaro Vescovà.
Albona.
Antignana.
Aquileia.
Aurisina.
Auzza di Canale.

Barbana d'Istria.
Bàrcola.
Basovizza.
Bergogna.
Bersèzio del Quarnaro.
Bisterza.
Bogliuno.
Brazzano.
Brezza.
Brioni.
Buie.
Calsole.
Campolongo del Friuli.
Camporosso in Valcanale
Canale d'Isonzo.
Canfanaro.
Capodistria.
Caporetto.
Capriva di Cormòns.
Carnizza d'Arsa.
Càrpano.
Castel Dobra.
Castelnuovo d'Istria.
Castel Rifembergo.
Cattinara.
Cave Auremiane.
Cave del Predil.
Cernizza Goriziana.
Cerreto Istriano.
Cervignano del Friuli.
Chersano.
Cherso.
Chiapovano.
Chiopris.
Circhina.
Cittanova d'Istria.
Clana.
Comeno.
Corgnale.
Cormòns.
Cosana nel Còllio.
Cosina d'Istria.
Cossana di sotto.
Cràstie di Postumia.

Dignano d'Istria.
Divàccia-San Canziano.
Dolegna del Còllio.
Duttogliano.
Draguccio.
Dresenza.

Elsane.

Farra d'Isonzo.
Fasana d'Istria.
Fianona.
Fiumicello.
Fogliano di Monfalcone.
Fontana del Conte.
Franci.
Fusine in Valromana.
Gallignana.
Gargaro.
Gimino.
Godovici.
Gorizia.
Gracova Serravalle.
Gradisca d'Isonzo.
Grado.
Grignano-Miramare.
Grisignana.

Idria.
Isola d'Istria.

Lanischie Mont'Aquila.
Laurana.
Lindaro.
Loga di Plezzo.
Lucinico.
Lucco.
Lupogliano.
Lussingrande.
Lussinpiccolo.

Malborghetto.
Mariano del Friuli.
Matteria.
Mattùglie.
Medea.
Medolino.
Merna.
Momiano.
Mompaderno.
Monfalcone.
Montènero d'Idria.
Montespino.
Montona.
Moschiena.
Mossa.
Mùggia.
Mune Grande.

Nadagna.
Neresine.

Oblocca-Iùsina.
Obrovo Santa Maria.
Orsera.
Ossero.

Parenzo.
Paugnano.
Pèdena.
Portèole.
Piedicolle Confine.
Piedimelze.
Piedimonte del Calvario.
Piedimonte del Taiano.
Pieris.
Pinguente.
Pirano.
Pisino.
Piuma.
Plava.
Plezzo.
Poggio Terzarmata.

Pola.
Pontebba nova.
Porte Confine.
Porto Albona.
Pòrtole.
Portorose.
Postùmia.
Prevàcina.
Prestrane.
Prevàl-Monte Re.
Primano.
Promontore di Pola.
Prosecco.

Quisca.

Ranziano.
Robis.
Romàns.
Ronchi di Monfalcone.
Ronzina di Canale.
Rovigno.
Rozzo d'Istria.

Sagòria San Martino.
Sagrado.
Salcano.
Salvore.
Samària.
Sambasso.
San Daniele del Carso.
San Dorligo della Valle.
San Floriano del Còllio.
San Giovanni di Guardiella.
San Lorenzo del Pasenàtico.
San Lorenzo di Mossa.
San Pier d'Isonzo.
San Pietro dei Nembi.
San Pietro del Carso.
Ssn Pietro di Madrasso.
San Pietro in Selve.
San Sabba.
Sànsego.
San Sergio.
Santa Croce d'Aidùssina.
Santa Croce di Trieste.
Santa Domenica d'Albona.
Santa Domenica di Visinada.
Santa Lucia di Tolmino.
Sant'Antonio in Bosco.
Sanvincenti.
San Vito di Vipacco.
Senosècchia.
Serpenizza.
Sèrvola.
Sesana.
Sicciole.
Silùn Mont'Aquila.
Slappe d'Idria.
Sònzia.
Sovignacco.
Strassoldo.

Tarnova della Selva.
Tarvisio.
Terzo di Aquileia.
Tolmino.
Tomàdio.
Torre d'Istria.
Torrenova di Bisterza.
Trieste.
Turriaco.

Ugovizza-Valbruna.
Umago.
Unietta.

Valdarsa.
Valle d'Istria.
Val Santamarina.
Valvociana.
Verteneglio.
Villa Decani.
Villa Opicina.
Villa Vicentina.
Villa Vrana.
Ville d'Icici.
Villesse.
Vipacco.
Visco.
Visignano.
Visinada.
Vodizze di Castelnuovo.
Volosca.

Zametti.
Zàule.
Zolla.

V. — Nomi delle fermate sulle linee di automobili e tramvie che fanno servizio postale.

1 — Gorizia-Castel Dobra.

Gorizia.
Piuma.
Oslàvia.
San Floriano del Còllio.
Colmo nel Còllio.
Quisca.
Bivio Vercòglia.
San Martino di Quisca.
Bigliana.
Castel Dobra.

2 — Gorizia-Cervignano.

Gorizia.
Farra d'Isonzo.
Gradisca d'Isonzo.
Sagrado.
Romàns.
Versa.
Tapogliano.
Craùglio.
Aiello.
Cavenzano.
Pertèole.
Saciletto.
Cervignano del Friuli.

3 — Gorizia-Cividale.

Gorizia.
Lucinico.
Mossa.
San Lorenzo di Mossa.
Capriva.
Cormòns.
Brazzano.
Visinale Iudrio.
Quattro Venti.
Sant'Andràt-Al Gallo.
Vencò.
Lonzano.
Dolegna del Còllio.
Prepotto di Cividale.
Casali Barbiani.
Fornalis.
Cividale.

4 — Goriza-Grado.

Gorizia.
Fogliano.
San Pier d'Isonzo.
Cassegliano.
Turriaco.
Pieris.
Papariano.
Fiumicello.
Monastero.
Aquileia.
Belvedere.
Pontile per Grado.

5 — Gorizia-Postùmia.

Gorizia.
Valdirose.
Bivio Aissovizza.
Ossegliano.
Sambasso.
Cernizza Goriziana.
Sella Bivio.
Potocce di Camigna.
Dobràule di Santa Croce.
Santa Croce di Aidùssina.
Aidùssina.
Loga di Aidùssina.
Vipacco.
San Vito di Vipacco.
Prevàl-Monte Re.
Crescèvie.
Cràstie di Postumia.
Postùmia.

6 — Gorizia-Sesana.

Gorizia.
San Pietro di Gorizia.
Valvociana.
Prevàcina-Gradiscutta.
Montespino.
Castel Rifembergo.
San Daniele del Carso.
Capriva del Carso.
Scoppo.
Duttogliano.
Tomàdio.
Croce di Tomàdio.
Sesana.

7 — Gorizia-Tarnova della Selva.

Gorizia.
Salcano.
Sella del Monte Santo.
Gargaro.
Casali di Cal.
Picciulini Pustalla.
Chiapovano.
Crocera Loqua.
Casali Nenzi.
Tarnova della Selva.
Carnizza Bellavista.

8. — Cividale-Caporetto.

Cividale.
Barbetta.
San Guarzò.
San Pietro al Natisone.
Brischis.
Pùlfero.
Stupizza
Robis.
Susida.
Caporetto.

9 — Santa Lucia di Tolmino-Caporetto.

Santa Lucia Stazione.
Santa Lucia.
Tolmino.
Volzana
Sellischie-Montenero.
Càmina.
Idresca d'Isonzo.
Caporetto.

10 — Caporetto-Plezzo.

Caporetto.
Ternova d'Isonzo.
Serpenizza.
Saga.
Plezzo.

11 — Plezzo-Tarvisio.

Plezzo.
Bretto.

Bretto di sopra.
Predil.
Cave del Predil (Raibl).
Riofreddo.
Tarvisio.

12 — Santa Lucia di Tolmino-Idria.

Santa Lucia Stazione.
Bàccia di Modrèa.
Idria della Bàccia.
Slappe d'Idria
Tribussa.
Stopenico.
Torrente.
Recca di Circhina.
Bivio Zelin.
Ottales-Paulèt.
Idria di sotto.
Idria.

13 — Trieste-Comeno.

Trieste.
Prosecco.
Aurisina
Goriano.
Comeno.

14 — Trieste-Fiume.

Trieste.
Basovizza.
Erpelle-Cosina.
Tuble di Erpelle.
Matteria.
Marcòssina.
Gradischie di Castelnuovo.
Obrovo Santa Maria.
Crussizza di Castelnuovo.
Castelnuovo.
Racizze di Castelnuovo.
Starada.
Passiacco.
Sappiane.
Ruppa di Elsane.
Permani.
Giordani.
Giùssici.
Mattùglie.
Volosca-Abbazia.
Fiume.

15 — Trieste-Pisino.

Trieste.
Zàule-Val Rosandra.
Albaro Vescovà
Villa Decani.
Còvedo.
Castel San Quirico.
Pinguente.
Gradigne di Pòrtole
Pòrtole.
Bagni di Santo Stefano.
Levade.
Montona.
Caròiba Subiente
Bivio Cattuni.
Vermo.
Pisino.

16 — Trieste-Postùmia.

Trieste.
Poggioreale (Obelisco).
Villa Opicina.
Sesana.
Stòrie.
Bivio Senadole.
Senosècchia.
Prevàl-Monte Re.
Cràstie di Postùmia.
Postùmia.

17 — Trieste-San Dorligo della Valle.

Trieste.
Sant'Anna.
Dogana.
Dòmio.
Bagnoli.
San Dorligo della Valle (Dolina).

18 — Trieste-Villa Opicina.

Piazza Oberdàn.
Romagna.
Scòrcola.
Cologna.
Conconello.
Poggioreale (Obelisco).
Villa Opicina.

19 — Trieste-Vipacco.

Trieste.
Villa Opicina.
Monrupino.
Casali di Dol.
Crepegliano.
Duttogliano.
Scoppo.
Capriva nel Carso.
Cobidil San Gregorio.
Cobolli.
Cecovini.
Mance.
Vipacco.

20 — Campodistria-Sant'Antonio.

Capodistria.
Prade-Pobeghi.
Cèsari.
Sant'Antonio di Capodistria.

21 — Capodistria-Cittanova.

Capodistria.
Crocera.
Pàdena.
Castelvènere.
Buie.
Vertenèglio.
Dàlla.
Cittanova.

22 — Pirano-Santa Lucia.

Pirano.
Casarossa.
Casaverde.
Portorose.
Santa Lucia.

23 — Pola-Dignano.

Pola.
Valbandòn.
Fasana.
Dignano.

24. Pola-Rovigno.

Pola.
Valbandòn.
Fasana.
Dignano.
Valle.
Rovigno.

25 — Parenzo-Pisino.

Parenzo.
Varvari.
Sbandati
Monpaderno.
Antignana.
Pisino.

26 — Pisino-Albona.

Lindaro.
Gallignana.
Pèdena.
Chersano.
Santa Domenica d'Albona.
Vines.
Albona.
Porto Albona.
Sant'Andrea d'Albona.

27 — Albona-Volosca.

Fianona.
Santa Caterina-Paxtecum.
Bersèzio del Quarnaro.
Moschiena.
Val Santamarina.
Riva di Moschiena.
Laurana.
Ica.
Ville d'Icici.
Abbazia.
Volosca.

28 — Laurana-Mattùglie.

Laurana.
Abbazia.
Volosca.
Mattùglie.

29 — Lussingrande-Cherso

Lussingrande.
Lussinpiccolo.
Chiusi Lussignano.
San Giacomo.
Neresine.
Ossero.
Bellei.
Villa Vrana.
Cherso.

Allegato n. 2.

DALMAZIA

I. — Nomi dei Comuni.

Provincia di Zara

Circondario di Zara.

Mandamento di Zara:

1 — Zara.

Mandamento di Làgosta:

2 — Làgosta.

II. — Nomi delle Frazioni.

1 — Boccagnazzo.
Borgo Erizzo.
Malpaga-Cerno.
Puntamica.

Allegato n. 3.

VENEZIA TRIDENTINA

I. — Nomi dei Comuni.

Provincia di Trento

Circondario di Rovereto.

Mandamento di Ala:

1 — Ala.
2 — Avio.
3 — Borghetto.
4 — Chizzola.
5 — Pilcante.
6 — Santa Margherita.
7 — Serravalle all'Adige.

Mandamento di Rovereto:

8 — Aldeno.
9 — Besenello.
10 — Brentònico.
11 — Calliano.
12 — Castellano.
13 — Chienis.
14 — Cimone.
15 — Folgaria.
16 — Garniga.
17 — Isèra.
18 — Lenzima
19 — Lizzana.
20 — Manzano.
21 — Marano
22 — Marco
23 — Móri.
24 — Noarna.
25 — Nogaredo.
26 — Nomesino.
27 — Nómi.
28 — Noriglio.
29 — Pannone.
30 — Patone.
31 — Pederzano.
32 — Pomaròlo.
33 — Reviano-Folàs
34 — Ronzo.
35 — Rovereto.
36 — Sasso.
37 — Terragnolo.
38 — Trambileno.
39 — Vallarsa.
40 — Valle San Felice.
41 — Villa Lagarina.
42 — Volano.

Circondario di Riva.

Mandamento di Riva:

43 — Arco.
44 — Bezzècca.
45 — Biacésa.
46 — Còlogna-Gavazzo.
47 — Dréna.
48 — Dró.
49 — Enguiso
50 — Legós.
51 — Lenzumo.
52 — Lòcca.
53 — Mezzolago.
54 — Molina di Ledro.
55 — Nago-Tórbole.
56 — Oltresarca.
57 — Pieve di Ledro.
58 — Pranzo.
59 — Prè.
60 — Pregàsina.
61 — Riva.
62 — Romarzòlo.
63 — Tenno.
64 — Tiarno di sopra.
65 — Tiarno di sotto.
66 — Ville del Monte.

Circondario di Trento.

Mandamento di Cèmbra:

67 — Cèmbra.
68 — Fàver.
69 — Gràuno.
70 — Grumés.
71 — Lisignago.
72 — Segonzano.
73 — Sevignano.
74 — Sovér
75 — Valda.

Mandamento di Pèrgine:

76 — Canèzza.
77 — Castagné.
78 — Costasavina.

79 — Falésina.
80 — Fieròzzo.
81 — Frassilóngo.
82 — Ischia.
83 — Madrano.
84 — Nogaré.
85 — Palú.
86 — Pèrgine.
87 — Roncògno.
88 — Sant'Orsola.
89 — Sèrso.
90 — Susá.
91 — Ténna.
92 — Viarago.
93 — Vigalzano.
94 — Vignòla.

Mandamento di Trento:

95 — Albiano.
96 — Basélga di Piné.
97 — Bedóllo.
98 — Civezzano.
99 — Cognòla
100 — Faédo.
101 — Fornace.
102 — Gárdolo.
103 — Giòvo.
104 — Lavis.
105 — Lóna-Lasés.
106 — Mattarello.
107 — Meano.
108 — Mièla.
109 — Pòvo.
110 — Ravina.
111 — Romagnano.
112 — San Michele all'Adige.
113 — Sardagna.
114 — Trento.
115 — Vigolo Vattaro.
116 — Villazzano

Mandamento di Vezzano:

117 — Basélga.
118 — Cádine.
119 — Calavino.
120 — Cavédine.
121 — Ciago.
122 — Cóvelo.
123 — Fravéggio.
124 — Lasino
125 — Lón.
126 — Margone.
127 — Padergnone.
128 — Ranzo
129 — Sopramonte.
130 — Terlago.
131 — Vezzano.
132 — Vigolo Basélga.

Mandamento di Mezzolombardo:

133 — Àndalo.
134 — Cavedago.
135 — Fai
136 — Grumo.
137 — Mezzocorona.
138 — Mezzolombardo.
139 — Molveno.
140 — Nave San Rocco.
141 — Roveré della Luna.
142 — Spormaggiore.
143 — Zambana.

Circondario di Tione.

Mandamento di Condino:

144 — Agrone.
145 — Armo.
146 — Bersone.
147 — Bollone.
148 — Bondone.
149 — Brione.
150 — Castello.
151 — Cimego.
152 — Cologna in Giudicárie.
153 — Condino.
154 — Crèto.
155 — Daone.
156 — Darzo
157 — Lodrone.
158 — Magasa.
159 — Moèrna.
160 — Persone.
161 — Pòr.
162 — Praso.
163 — Prezzo.
164 — Stòro.
165 — Strada.
166 — Turano.

Mandamento di Stènico:

167 — Andògno.
168 — Bleggio inferiore.
169 — Bleggio superiore.
170 — Campo.
171 — Comano.
172 — Dorsino.
173 — Fiavé.
174 — Lundo.
175 — Premione
176 — San Lorenzo di Banale.
177 — Sclèmo.
178 — Séo.
179 — Stènico.
180 — Stumiaga.
181 — Tavódo.
182 — Villa Banale.

Mandamento di Tione:

183 — Bocenago.
184 — Bolbeno.
185 — Bóndo.
186 — Borzago.
187 — Breguzzo.
188 — Caderzone.
189 — Carisòlo.
190 — Darè.
191 — Fisto.
192 — Giustino.
193 — Iavrè.
194 — Lardaro.
195 — Massiméno.

196 — Montagne.
197 — Mortaso.
198 — Pelugo.
199 — Pinzòlo.
200 — Preóre.
201 — Rágoli.
202 — Roncone.
203 — Saone.
204 — Strèmbo.
205 — Tione.
206 — Verdesina.
207 — Vigo Rendéna.
208 — Villa Rendéna.
209 — Zuclo.

Circondario di Borgo.

Mandamento di Borgo:

210 — Borgo.
211 — Bosentino.
212 — Calcerànica.
213 — Caldonazzo.
214 — Carzano.
215 — Casotto.
216 — Castelnuovo.
217 — Centa San Nicolò.
218 — Lavarone.
219 — Lévico.
210 — Luserna.
221 — Novaledo.
222 — Pedemonte
223 — Roncegno.
224 — Ronchi.
225 — Tèlve.
226 — Tèlve di sopra.
227 — Torcegno.
228 — Vattaro.

Mandamento di Strigno:

229 — Biéno.
230 — Castello Tesino.
231 — Cinte Tesino.
232 — Grigno.
233 — Ivano-Fracéna
234 — Ospedaletto.
235 — Pieve Tesino.
236 — Samone.
237 — Scurelle.
238 — Spera.
239 — Strigno.
240 — Villa Agnedo.

Mandamento di Primiero:

241 — Canale San Bòvo.
242 — Fiera di Primiero
243 — Imèr.
244 — Mezzano
245 — Sagrón-Mis.
246 — Siròr.
247 — Tonadico.
248 — Transacqua.

Circondario di Cles.

Mandamento di Cles:

249 — Banco.
250 — Brèsimo.
251 — Cagnò.
252 — Campodenno.
253 — Caséz.
254 — Cis.
255 — Clés.
256 — Còredo.
257 — Cunévo.
258 — Dardine.
259 — Denno.
260 — Dercolo.
261 — Dermulo.
262 — Flavòn.
263 — Livo.
264 — Lover.
265 — Masi di Vigo.
266 — Mèchel.
267 — Mollaro.
268 — Nanno.
269 — Preghéna.
270 — Priò.
271 — Provés.
272 — Quetta.
273 — Revò.
274 — Romallo.
275 — Rumo.
276 — Sálter-Málgolo.
277 — Sanzéno.
278 — Segno.
279 — Sfruz.
280 — Sporminore.
281 — Smarano.
282 — Tajo.
283 — Tassullo.
284 — Tavòn.
285 — Termon.
286 — Tèrres.
287 — Torra.
288 — Toss.
289 — Trés.
290 — Tuenetto
291 — Tuénno.
292 — Vervò.
293 — Vigo.
294 — Vion.

Mandamento di Fondo:

295 — Amblàr.
296 — Brez.
297 — Castelfondo.
298 — Cavareno.
299 — Clòz.
300 — Dámbel.
301 — Dón.
302 — Fondo
303 — Laurégno.
304 — Malósco.
305 — Roméno.
306 — Ronzóne.
307 — Ruffrè.
308 — San Felice.

309 — Sarnònico.
310 — Séio.
311 — Senale.
312 — Vàsio.

Mandamento di Malè:

313 — Almazzago.
314 — Arnago.
315 — Bolentina.
316 — Bozzana.
317 — Caldès.
318 — Carciato
319 — Castello.
320 — Cavizzana.
321 — Celadizzo.
322 — Celentino.
323 — Cógolo.
324 — Comàsine
325 — Croviana.
326 — Deggiano.
327 — Dimaro.
328 — Magrás.
329 — Malè.
330 — Mastellina.
331 — Mestriago.
332 — Mezzana
333 — Monclássico.
334 — Montés.
335 — Ossana.
336 — Pèio.
337 — Pellizzano.
338 — Piano.
339 — Pressòn.
340 — Rabbi.
341 — Samoclèvo.
342 — San Giacomo.
343 — Termenago.
344 — Terzolás.
345 — Varmiglio.

Circondario di Cavaleso.

Mandamento di Cavalese:

346 — Anterivo.
347 — Campitello.
348 — Canazèi.
349 — Capriana.
350 — Carano.
351 — Castello di Fiemme.
352 — Cavalese.
353 — Daiano.
354 — Forno.
355 — Mazzin.
356 — Moéna.
357 — Panchiá.
358 — Pèra.
359 — Pozza.
360 — Predazzo.
361 — Róver-Carbonare.
362 — San Lugano.
363 — Soraga.
364 — Stramentizzo.
365 — Tésero.
366 — Tródena.
367 — Valfloriana.
368 — Varena.
369 — Vigo di Fassa.
370 — Ziano.

Mandamento di Egna:

371 — Bronzòlo.
372 — Cauría.
373 — Cortaccia.
374 — Cortina all'Adige.
375 — Egna.
376 — Faógna.
377 — Magré.
378 — Montagna.
379 — Ora.
380 — Salorno
381 — Termeno.
382 — Valdagno.

Circondario di Merano.

Mandamento di Lana:

383 — Andriano.
384 — Cèrmes.
385 — Foiana Vòllan.
386 — Lana.
387 — Nalles.
388 — Tésimo.
389 — Ultimo.

Mandamento di Merano:

390 — Avelèngo Hafling.
391 — Cáines.
392 — Corvara in Passiria Rabenstein.
393 — Gargazzone.
394 — Lagundo Algund.
395 — Maia alta Obermáis.
396 — Maia bassa Untermáis.
397 — Marlengo.
398 — Merano.
399 — Moso.
400 — Naturno.
401 — Parcines.
402 — Plata.
403 — Plaus.
404 — Postál Burgstáll.
405 — Quarazze Gratsch.
406 — Rifiano.
407 — San Leonardo.
408 — San Martino.
409 — Scena.
410 — Tirolo.
411 — Verano.

Mandamento di Glorenza:

412 — Burgusio.
413 — Clusio Schleis.
414 — Curón Graun.
415 — Glorenza Glurns.
416 — Láudes Laatsch.
417 — Malles.
418 — Mazia Matchs
419 — Montechiaro Lichtenberg.
420 — Planòl.
421 — Prato in Venosta.
422 — Rèsia.

423 — San Valentino alla Mutta	
424 — Slingia	Schlinig.
425 — Sluderno	Schluderns.
426 — Stelvio.	
427 — Tarces.	
428 — Tubre	Taufers.
429 — Vallelunga	Langtaufers.

Mandamento di Silandro:

430 — Alliz.	
431 — Castelbello.	
432 — Cóngles.	
433 — Ciardes.	
434 — Coldrano.	
435 — Colsano.	
436 — Çórzes.	
437 — Covelano	Göflan.
438 — Láces.	
439 — Lacinigo.	
440 — Lasa.	
441 — Martello.	
442 — Monte di Mezzodì	Sonnenberg.
443 — Monte di Tramontana	Nördersberg.
444 — Montefontana	Tannberg.
445 — Mortér.	
446 — Oris.	
447 — San Martino al Monte	
448 — Senales	
449 — Silandro.	
450 — Stava.	
451 — Tablá.	
452 — Tanás.	
453 — Tarres.	
454 — Vezzano.	

Circondario di Bressanone.

Mandamento di Bressanone:

455 — Albés.	
456 — Bressanone.	
457 — Èores	Afers.
458 — Fundres.	
459 — Lusón.	
460 — Maranza.	
461 — Millán-Sarnes.	
462 — Monteponente	Pfeffersberg.
463 — Naz.	
464 — Novacella	Neustift.
465 — Rio di Pusteria	Mühlbach.
466 — Rodengo.	
467 — Sabes.	
468 — Sant'Andrea in Monte.	
469 — Scáleres.	
470 — Spinga.	
471 — Vallarga	Weitental.
472 — Valles.	
473 — Vandòies di sotto	Nieder Vintl.
474 — Varna.	

Mandamento di Vipiteno:

475 — Brènnero.	
476 — Ceves.	
477 — Colle Isarco	Gossensass.
478 — Fleres.	
479 — Mareta.	
480 — Mezzaselva	Mittewald.
481 — Mules.	
482 — Prati	Wiesen.
483 — Racines.	
484 — Ridanna.	
485 — Stilves.	
486 — Tunes.	
487 — Telves.	
488 — Trens.	
489 — Valgiovo	Jaufental.
490 — Vipiteno	Sterzing.
491 — Vizze.	

Mandamento di Brunico:

492 — Acereto	Ahornach.
493 — Brunico	
494 — Caminata in Tures	Kematen.
495 — Campo Tures	Sand.
496 — Casteldarne	Ehrenburg.
497 — Chiènes.	
498 — Colli in Pusteria	Pichlern.
499 — Corti di Pusteria	Hofern.
500 — Elle.	
501 — Fálzes.	
502 — Gais.	
503 — Grimaldo	Greinwalden.
504 — Issengo.	
505 — Lappago.	
506 — Lutago.	
507 — Mantana.	
508 — Molini di Tures	Mühlen.
509 — Monghezzo di fuori	Schönecker Getzenberg.
510 — Montassilone	Tesselberg.
511 — Onies.	
512 — Perca.	
513 — Predói.	
514 — Riomolino	Mühlbach.
515 — Riscone	Reischach.
516 — Riva di Tures	Rain.
517 — San Giacomo.	
518 — San Giorgio.	
519 — San Giovanni.	
520 — San Lorenzo.	
521 — San Pietro.	
522 — San Sigismondo.	
523 — Selva dei Molini	Mühlwald.
524 — Teodone	Dietenheim.
525 — Terento.	
526 — Vandòies di sopra	Obervintl.
527 — Villa Ottone	Uttenheim.
528 — Villa Santa Caterina	Aufhofen.

Mandamento di Marebbe:

529 — Badía.	
530 — Colfosco.	
531 — Corvara in Badia.	
532 — Longiarú.	
533 — Marebbe.	
534 — Rina.	
535 — San Martino.	
536 — La Valle.	

Mandamento di Monguelfo:

537 — Anterselva	Antholz
538 — Braies.	

539 — Colle in Casies Pichl.
540 — Dobbiaco.
541 — Monguelfo Welsberg.
542 — Monte San Candido Innichberg.
543 — Prato alla Drava Winnebach.
544 — Rasún di sopra Oberassen.
545 — Rasùn di sotto Niederrasen.
546 — San Candido Innichen
547 — San Martino in Casies.
548 — Santa Maddalena in Casies.
549 — Sesto.
550 — Tesido Taisten.
551 — Valdaora Olang.
552 — Valle San Silvestro Wahlen.
553 — Versciaco.
554 — Villabassa Niederdorf.

Circondario di Bolzano.

Mandamento di Bolzano:

555 — Bolzano.
556 — Cornedo.
557 — Gries.
558 — Láives.
559 — Mèltina.
560 — Nova Levante.
561 — Nova Ponente.
562 — Renón.
563 — San Genesio.
564 — Sarentino. Sarnthein
565 — Terlano.
566 — Tires.
567 — Valás.
568 — Vanga.

Mandamento di Caldaro:

569 — Appiano.
570 — Caldaro.
571 — Vádena.

Mandamento di Ortisèi:

572 — Castelrotto.
573 — Fiè.
574 — Ortisei.
575 — Santa Cristina.
576 — Selva.

Mandamento di Chiusa:

577 — Barbiano.
578 — Chiusa Klausen.
579 — Funés Villnöss.
580 — Gudón Gufidaun.
581 — Laión.
582 — Lazfons.
583 — Ponte all'Isarco Waidbruck.
584 — Tiso Theis.
585 — Velturno.
586 — Villandro.

* * *

Provincia di Belluno
(Comuni aggregati)

Comuni aggregati al circondario di Belluno.

Mandamento di Cortina d'Ampezzo:

587 — Colle Santa Lucia.
588 — Cortina d'Ampezzo.
589 — Livinallongo.

Appendice all'allegato n. 3.

II. — Nomi di località, non comprese nell'elenco che precede, nelle quali esistono uffici postali o stazioni ferroviarie.

1 — Acquabona.
2 — Àica.
3 — Barco.
4 — Baslán Basling.
5 — Bordiana
6 — Braies vecchia.
7 — Cadipietra Steinhaus
8 — Campodazzo Atzwang.
9 — Campo Carlo Magno.
10 — Campo Trentino.
11 — Campo di Trens Freienfeld.
12 — Canova.
13 — Caoria.
14 — Carbonin.
15 — Cardano.
16 — Carezza.
17 — Cassana.
18 — Castel d'Enna.
19 — Castel Firmiano (*)
20 — Certosa Karthaus.
21 — Cimabanche.
22 — Colle.
23 — Colle Renòn Rappersbichl.
24 — Collalbo Klobenstein.
25 — Cornaiano Girlan.
26 — Cortina d'Ampezzo.
27 — Costalovara Wolfsgruben.
28 — Doladizza.
29 — Dres.
30 — Fiammes.
31 — Fontanefredde.
32 — Fortezza.
33 — Fucine (di Ossana).
34 — Gleno.
35 — Gomagoi.
36 — Gunsignà Gunlschna.
37 — Lago di Dobbiaco.
38 — Lamar.
39 — Lana di mezzo
40 — Lana di sopra.
41 — Lana di sotto.
42 — Landro.

(*) Stazione attualmente Ueberetsch.

43 — L'Assunta Maria Himmelfahrt.
44 — Le Cave Grasstein.
45 — Loppio.
46 — Madonna di Campiglio.
47 — Marcena.
48 — Marter.
49 — Masi (di Cavalese).
50 — Mèndola.
51 — Molina di Fiemme.
52 — Moncovo.
53 — Moncucco Giggelberg (*)
54 — Monte di Merano Küchelberg.
55 — Monte San Viglio.
56 — Mostizzolo.
57 — Nave San Felice.
58 — Novale di Lajön Lajen-Ried.
59 — Oltrisarco Oberau.
60 — Passo dei Pordoi.
61 — Pausa.
62 — Pederosa.
63 — Pedraces.
64 — Pejo Antica Fonte.
65 — Pianezza.
66 — Piazza (di Terragnolo).
67 — Piccolino.
68 — Pieve di Livinallongo.
69 — Podestagno.
70 — Ponte Alto.
71 — Ponte d'Adige (**).
72 — Ponte delle Arche.
73 — Pontenova Birchabruck.
74 — Pradisotto Unterau
75 — Prato Banale.
76 — Prato all'Isarco Blumau
77 — Pressano.
78 — Ráossi.
79 — Rencio.
80 — Rocchetta.
81 — Sabino.
82 — Saletto Salegg.
83 — San Cristoforo al Lago.
84 — San Felice (di Ficrozzo).
85 — San Giacomo.
86 — San Lazzaro.
87 — San Michele (di Appiano)
88 — San Pancrazio.
89 — San Paolo.
90 — San Pietro,
91 — Santa Croce (di Bleggio).
92 — Santa Giustina.
93 — Santa Maddalena.
94 — Sant'Antonio.
95 — Santa Valburga.
96 — San Tommaso.
97 — Sant'Osvaldo.
98 — San Viglio (di Marebbe).

(*) Stazione, attualmente Schelleberg.
(**) Stazione, attualmente Sigmundskron.

99 — Sarche.
100 — Settequerce Siebeneich
101 — Siusi.
102 — Solda di dentro.
103 — Soprabolzano.
104 — Sorgenti
105 — Sorni
106 — Spiazzo
107 — Spondigna.
108 — Stella Lichtenstern
109 — Tel.
110 — Terme del Brennero
111 — Tezze.
112 — Trafoi.
113 — Varone.
114 — Verla
115 — Vetriolo.
116 — Vigo Lomaso.
117 — Villagrande.
118 — Vilpiano
119 — Virgolo
120 — Zuèl.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno
MUSSOLINI.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 854, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1922-923, in conto del miliardo autorizzato per opere pubbliche col decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art.7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, che autorizza la spesa straordinaria di un miliardo per opere pubbliche;

Visto il decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, che provvede alla ripartizione fra le varie opere della spesa straordinaria stessa;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni a detta ripartizione e di introdurre nel bilancio per l'esercizio 1922-923, le corrispondenti variazioni compensative;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono apportate le modificazioni per ciascuna indicate alle assegnazioni delle seguenti lettere dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150;

lettera *t)* « Opere in Roma, ecc. », aumento di L. 2.000.000;

lettera *f)* « Opere di sistemazione e completa-

mento della navigabilità del Po, ecc. », diminuzione di L. 2.000.000.

Art. 2.

Allo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923 sono introdotte le variazioni sotto notate:

Capitolo n. 151 « Opere in Roma, ecc. », aumento di L. 2.000.000;

Capitolo n. 112 « Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. », diminuzione di L. 2.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI — CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 855, che autorizza maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923, per provvedere a restituzioni e rimborsi ed a vincite al lotto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 32. Vincite al lotto	30,000.000 —
Cap. n. 117. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	50.000.000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 856, che sopprime l'« Ente portuale Oneglia-Porto Maurizio ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2462, col quale fu istituito con sede in Porto Maurizio un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Oneglia e Porto Maurizio » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quei porti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'Ente autonomo denominato « Ente portuale di Oneglia e Porto Maurizio ».

Art. 2.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 857, che sopprime l'Ente industriale marittimo genovese.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 668, col quale fu istituito un Ente autonomo con la denominazione « Ente industriale e marittimo genovese » per la costruzione e l'esercizio del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l' Ente industriale marittimo genovese per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 859, che sopprime l'Ufficio per il collocamento della mano d'opera nella bonifica Renana e nella bonifica di Crevalcore, istituito con R. decreto 17 aprile 1922, n. 649.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1922, n. 649, col quale veniva istituito in Bologna un Ufficio per il collocamento della mano d'opera nella bonifica Renana e nella bonifica di Crevalcore;

Ritenuto, in relazione a rapporti presentati dal prefetto di Bologna, che non è giustificato l'ulteriore mantenimento di detto Ufficio;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° maggio 1923 è revocato il R. decreto 17 aprile 1922, n. 649, col quale veniva istituito l'Ufficio per il collocamento della mano d'opera nella bonifica Renana e nella bonifica di Crevalcore.

Art. 2.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è incaricato di emanare le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 860, che modifica l'art. 258 del regolamento sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica approvato con D. L. 5 maggio 1918, n. 1852.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 258 del regolamento approvato con D. L. 5 maggio 1918, n. 1852, è sostituito il seguente:

Art. 258. — In attesa delle disposizioni speciali colle quali sarà provveduto all'ordinamento dell'insegnamento superiore delle scuole di architettura si continuerà presso gli Istituti di belle arti a conferire per esame il diploma di licenza di professore di disegno architettonico secondo le norme sinora in vigore.

A tale esame sono ammessi soltanto coloro che abbiano seguito come alunni degli Istituti l'intiero corso speciale di architettura.

Non è consentito di rilasciare per titoli il diploma di professore di disegno architettonico.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dall'anno scolastico 1922-923 e sarà applicato anche nelle Accademie e Istituti di belle arti non governativi, nei quali si rilasci il diploma di professore di disegno architettonico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 861, che sopprime il Consiglio superiore del lavoro, istituito con la legge 29 giugno 1902, numero 246.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge 29 giugno 1902, n. 246, che istituisce il Consiglio superiore del lavoro;

Veduto il Nostro decreto 27 ottobre 1922, n. 1528;

Ritenuto che l'ordinamento attuale del Consiglio superiore del lavoro più non risponde ai compiti che al Consiglio stesso sono demandati, e che perciò s'impone la sua soppressione in attesa che ne sia disposto su nuove basi il completo riordinamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri, e con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consiglio superiore del lavoro, istituito con la legge 29 giugno 1902, n. 246, e modificato con il R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1528, è soppresso.

In tutti i casi nei quali per disposizioni di legge o di regolamento sia richiesto il parere del Consiglio superiore del lavoro o del suo Comitato permanente, provvederà il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fino a che non siasi provveduto al nuovo ordinamento del Consiglio medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI — DE STEFANI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 marzo 1923, n. 862, che approva la nuova tariffa dei diritti di segreteria della Camera di commercio e industria di Spezia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. D. 19 luglio 1906, n. CCLXIX (parte supplementare) con cui venne approvata la tariffa dei diritti di segreteria a favore della Camera di commercio e industria della Spezia;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato col R. D. 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni 7 marzo 1922 e 27 gennaio 1923 della suddetta Camera di commercio;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la seguente tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e industria della Spezia per gli atti che le sono richiesti:

Per ogni esame di atti esistenti presso la Camera L. 1;

Per copie di atti camerali ed autenticazione relativa L. 3;

Per ogni informazione commerciale su ditta richiesta per iscritto L. 2;

Per ogni vidimazione di firma L. 2;

Per certificati di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici ed a licitazioni e gare L. 500;

Per certificati di prezzi portati nei listini ufficiali L. 2;

Per certificati di prezzi non portati da listini ufficiali L. 5;

Per ogni certificazione fuori di ufficio oltre le eventuali spese e indennità di trasferta agli ufficiali della Camera calcolate sulle vigenti tariffe per i funzionari di Stato L. 10;

Per certificati di svincolo cauzione L. 5;

Per certificati di constatazione di usi mercantili L. 5;

Per ogni certificato non altrimenti specificato L. 5;

Per designazione di arbitri L. 10;

Per la iscrizione triennale in uno dei ruoli tenuti dalla Camera L. 30;

Per ogni certificato di idoneità all'esercizio delle professioni per le quali esistano ruoli L. 10.

In più per ogni pagina e frazione di pagina oltre il primo foglio di carta L. 0,50;

Art. 2.

Il R. D. 19 luglio 1906, n. CCLXIX è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 marzo 1923, n. 863, che proroga il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno e delle isole di Sicilia e Sardegna, previsto dalla legge 24 marzo 1907, n. 116.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per gli anni 1921, 1922 e 1923, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto per la inscrizione della corrispondente spesa nel bilancio di quel Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 869, che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526;

Visto il R. decreto 17 agosto 1919, n. 1710;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stipendio degli assistenti delle RR. scuole speciali e pratiche di agricoltura, di cui all'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1710, è stabilito in L. 6000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Art. 2.

Gli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto Ministeriale, sentito il Consiglio per l'agricoltura su proposta motivata del direttore della scuola, d'intesa per le scuole speciali, con l'insegnante della materia.

Gli assistenti vengono nominati per un anno scolastico e tacitamente confermati di anno in anno, salvo contraria disposizione.

Qualora il direttore della scuola, d'intesa, per le scuole speciali, con l'insegnante della materia, intenda far cessare dall'ufficio l'assistente, deve farne dichiarazione motivata, al Ministero, informandone l'interessato entro il 15 luglio dell'anno.

La cessazione dall'ufficio decorrerà in tal caso dal principio dell'anno scolastico successivo.

Art. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno iscritti allo stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura i fondi per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Decreto Ministeriale che fissa i termini e le modalità per il sorteggio e il pagamento dei premi dei buoni del tesoro novennali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 600, col quale si autorizza il Ministro delle finanze a fissare con suo decreto i termini e le modalità per il sorteggio ed il pagamento dei premi dei buoni del tesoro novennali di cui all'articolo stesso;

DECRETA:

Art. 1.

Il sorteggio dei buoni novennali creati col R. decreto 25 marzo 1923, n. 600, pel pagamento dei premi contemplati all'art. 1 del decreto stesso, si fa presso la Direzione generale del tesoro nella prima quindicina di maggio per la scadenza del 15 maggio e nella prima quindicina di novembre per la scadenza del 15 novembre di ciascun anno.

La data del sorteggio viene annunciata sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno quindici giorni prima che abbia luogo.

Le estrazioni saranno 18, a partire da quella relativa alla scadenza del 15 maggio 1923.

Per ogni serie di un miliardo di lire viene effettuata una separata estrazione.

Art. 2.

Il sorteggio viene effettuato in un locale del Ministero del tesoro, alla presenza del pubblico, dal direttore generale del tesoro, o da chi lo rappresenta, con l'assistenza del capo della Divisione cui è affidato il servizio dei Buoni del tesoro novennali, di un delegato della Corte dei conti, e di un segretario della Direzione generale del tesoro, che adempie alle funzioni di segretario.

Art. 3.

Per l'eseguimento dei sorteggi sono predisposte due serie di schede: la prima serie è composta di 2001 schede ognuna delle quali porta un gruppo di quattro cifre dal 000 al 2000; la seconda serie è composta di 1000 schede ognuna delle quali porta un gruppo di tre cifre dal 000 al 999.

Ciascuna serie di schede è precedentemente imbussolata, con l'intervento dei funzionari anzidetti, in apposita urna girante.

La prima di queste urne, contenente le 2001 schede numerate progressivamente dal 0000 al 2000, viene controdistinta con la lettera A, e la seconda, contenente le mille schede numerate progressivamente dal 000 al 999, viene controdistinta con la lettera B.

Art. 4.

Il sorteggio si effettua estraendo prima una scheda dall'urna *A* e poi una scheda dall'urna *B*; i due gruppi di cifre compongono il primo numero sorteggiato

Con lo stesso procedimento si estraggono i numeri successivi.

Ciascun numero appena estratto viene iscritto a verbale, come è detto all'art. 6, e le due schede vengono immediatamente, e prima di procedere all'estrazione del numero successivo, rimesse nelle urne rispettive.

Se tanto dall'urna *A*, quanto dall'urna *B*, escono le schede composte di zeri senza alcuna cifra significativa, il gruppo si considera come non estratto e le due schede vengono rimesse nelle urne rispettive.

Se dall'urna *A*, esce la scheda con il gruppo 2000 essa è tenuta valida solo nel caso che dall'urna *B*, esca il gruppo 000, altrimenti il gruppo si considera come non estratto e le due schede vengono rimesse nelle urne rispettive.

Se le due schede vengono a formare un numero già sorteggiato nella estrazione in corso, il gruppo si considera come non estratto e le due schede vengono rimesse nelle urne rispettive.

Agli effetti delle assegnazioni dei premi, i numeri si intendono estratti in corrispondenza all'ordine stabilito per ciascuna scadenza della rispettiva tabella.

Art. 5.

Compiuto il sorteggio, le due urne contenenti tutte le schede vengono chiuse con doppia chiave a congegno diverso, una delle quali è ritenuta dal direttore generale del tesoro e l'altra dal delegato della Corte dei conti e suggellate con suggelli che vengono custoditi dai detentori delle chiavi.

Analoga procedura viene seguita nel caso che il sorteggio non possa compiersi nella stessa giornata o che per qualsiasi motivo venga sospeso.

Art. 6.

Dell'eseguito sorteggio e della chiusura delle urne viene redatto processo verbale, in calce del quale sono apposte le impronte dei suggelli applicati alla chiusura delle urne, per poterle confrontare con quelle esistenti sulle urne stesse in occasione del successivo sorteggio e prima dell'apertura di esse.

Il verbale quindi è sottoscritto dal direttore generale del tesoro o da chi lo rappresenta, dal capo della Divisione, dal rappresentante la Corte dei conti e dal segretario.

Qualora venga usata la medesima urna che serve per il sorteggio dei buoni settennali, e i sorteggi delle due specie di buoni si alternino, il confronto delle impronte dei suggelli esistenti sulle urne viene fatto con quelle del verbale dell'estrazione immediatamente precedente in ordine cronologico.

Art. 7.

La Direzione generale del tesoro provvede che i numeri dei buoni estratti sieno pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e invia alle Intendenze di finanza, alle Prefetture, alla Tesoreria centrale del Regno, alle Delegazioni del tesoro e alle Camere di commercio del Regno copia del bollettino dell'estrazione perchè mediante affissione ne sia data la maggiore pubblicità.

Art. 8.

I possessori dei buoni al portatore sorteggiati, salvo quanto prescrive il successivo art. 12, esibiscono alla Delegazione del tesoro presso la tesoreria del luogo ove intendono effettuare la riscossione dei premi i buoni stessi accompagnati da apposita domanda nella quale sono descritti i buoni per numero, per serie e per taglio, con la specificazione, quando sono multipli, del numero sorteggiato ed in ogni caso con l'indicazione del premio assegnato.

Per ogni estrazione e per ogni serie di buoni dovranno essere presentate domande separate. Le domande dovranno essere sottoscritte in modo leggibile e portare l'indirizzo dell'esibitore.

La Delegazione del tesoro, riscontrata la corrispondenza dei buoni con la domanda e accertatasi a mezzo del bollettino dell'estrazione che i numeri indicati sono effettivamente tra i sorteggiati, consegna i buoni alla coesistente sezione di tesoreria per i necessari controlli con le relative contromatrici, e per la custodia, rilasciando agli esibitori ricevuta su modello 168-T.

Delle operazioni di cui sopra, per ogni singola domanda, verrà esteso apposito verbale in doppio originale che dovrà essere firmato dal direttore provinciale del tesoro e dal capo della sezione di R. tesoreria provinciale.

Il direttore provinciale del tesoro dovrà quindi trasmettere alla Direzione generale del tesoro un originale del detto verbale insieme alla relativa domanda.

Qualora le contromatrici dei buoni sorteggiati non si trovino presso le tesorerie che debbono effettuare il pagamento dei premi, le Delegazioni richiedono telegraficamente, di ufficio, le contromatrici stesse alle Delegazioni presso le tesorerie che hanno emesso i buoni, desumendone le indicazioni dai buoni stessi.

Effettuato il riscontro coi buoni, le contromatrici vengono restituite di urgenza alle Delegazioni del tesoro mittenti.

I moduli per le domande e per i verbali sono forniti dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 9.

I titolari dei buoni nominativi sorteggiati o i loro incaricati, salvo quanto prescrive il successivo articolo 12, esibiscono alle Delegazioni del tesoro i buoni accompagnati da apposita domanda nella quale sono indicati i numeri d'ordine e le precise intestazioni dei buoni e sono indicati i numeri dei corrispondenti buoni al portatore che risultano sorteggiati, nonchè l'ammontare dei premi assegnati.

Per tutto il resto le Delegazioni del tesoro e le coesistenti sezioni di R. tesoreria osserveranno le modalità prescritte dall'articolo precedente per i buoni al portatore sorteggiati.

Art. 10.

La Direzione generale del tesoro, sulla base delle domande e dei verbali trasmessi dalle Delegazioni del tesoro, giusta i precedenti articoli 8 e 9 eseguisce gli opportuni riscontri e dopo avere accertata l'inesistenza di impedimenti alla corresponsione dei premi stessi provvede al loro pagamento mediante mandati diretti individuali o collettivi sulla sezione di R. tesoreria provinciale presso la quale è stato chiesto il pagamento a favore dei rispettivi aventi diritto.

Dell'eseguito pagamento sarà fatta menzione nello spazio a tergo dei titoli all'uopo riservato, indicando il numero del buono premiato, l'ammontare del premio, l'estrazione e gli estremi del mandato di pagamento.

Art. 11.

La restituzione dei buoni ai rispettivi interessati sarà effettuata contemporaneamente al pagamento dei premi, previo ritiro della ricevuta modello 168-T di cui all'art. 8.

Art. 12.

Per i premi di lire un milione e centomila le domande relative dovranno essere presentate esclusivamente alla tesoreria centrale del Regno presso la quale sarà effettuato il pagamento con le modalità fissate negli articoli 8 a 12 del presente decreto.

Art. 13.

La sera del giorno feriale che precede quello dell'estrazione ciascuna Delegazione del tesoro col concorso della Sezione di R. tesoreria compilerà un elenco in doppio esemplare dei buoni al portatore non ancora collocati e di quelli che, pur appartenendo a partite già collocate, si trovino per una qualsiasi ragione ancora giacenti in tesoreria. In tale elenco, che dovrà essere compilato senza abrasioni o correzioni di alcun genere e senza spazi in bianco, i buoni dovranno essere descritti per numero progressivo di ciascun taglio, oppure per gruppi di numeri consecutivi.

I buoni saranno chiusi in uno o più pacchi portanti i suggelli della Delegazione del tesoro e della sezione di R. tesoreria e custoditi in cassa di riserva.

Delle eseguite operazioni verrà redatto apposito verbale in doppio originale.

Uno di tali originali verrà custodito assieme ad una copia dell'elenco dal direttore provinciale del tesoro e l'altro con la copia dell'elenco verrà spedito la sera stessa in piego raccomandato, per espresso, alla Direzione generale del tesoro.

Tanto il verbale che l'elenco dovranno essere firmati dal direttore provinciale del tesoro e dal capo della sezione di tesoreria.

Da tale momento restano sospese tutte le operazioni di collocamento o di consegna di buoni che potranno riprendersi soltanto dietro istruzioni della Direzione generale del tesoro.

Per le nuove somministrazioni di buoni che la sezione di Regia tesoreria ricevesse durante il periodo indicato nel comma precedente saranno pure compilati elenchi e verbali in doppio esemplare con le modalità precedentemente fissate, e una copia sarà trasmessa alla Direzione generale del tesoro.

Art. 14.

La Delegazione del tesoro appena ricevuto dalla Direzione generale del tesoro il bollettino dei numeri sorteggiati accerta quali fra i buoni depositati a norma del precedente art. 13 risultino estratti e ne compila un elenco, che trasmette alla Direzione generale del tesoro assieme a un verbale redatto sul modulo indicato all'art. 8 opportunamente modificato, affinchè la corrispondente somma sia introitata al bilancio dell'entrata.

Provvede in pari tempo che nello spazio all'uopo riservato a tergo dei buoni premiati sia fatta menzione dell'eseguito introito indicando il numero del buono sorteggiato, l'ammontare del premio e la data dell'estrazione.

I buoni vengono poi custoditi in tesoreria in ordine numerico progressivo, in attesa che sia disposta la ripresa delle operazioni.

La Direzione generale del tesoro sulla scorta dell'elenco e del verbale di cui al primo comma del presente articolo, e fatti gli opportuni accertamenti, provvede all'emissione di un mandato diretto sulla tesoreria centrale del Regno commutabile in quietanza d'entrata.

Per i buoni che formeranno parte di successive somministrazioni la Delegazione del tesoro provvederà che siano subito osservate le disposizioni contenute nei primi tre commi del presente articolo.

Art. 15.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 aprile 1923.

Il ministro
DE STEFANI.

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Il Commissario generale dell'emigrazione

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti, colle proposte dei vettori, i pareri della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dagli ispettori dell'emigrazione, dalle Camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana, e di quelle pervenute dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali paesi stranieri;

DETERMINA:

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli Palermo sono fissati, dal 1° maggio al 31 agosto 1923, i noli massimi seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore L. 1650.
Id. di 1ª categoria L. 1500.
Id. di 2ª id. L. 1300.
Id. di 3ª id. L. 1200.

Per il Canadà:

Piroscafi di categoria superiore L. 1800.
Id. di 1ª categoria L. 1650.
Id. di 2ª id. L. 1450.
Id. di 3ª id. L. 1350.

Per il Brasile:

Piroscafi di categoria superiore L. 2000.
Id. di 1ª categoria L. 1830.
Id. di 2ª id. L. 1600.
Id. di 3ª id. L. 1500.

Per il Plata:

Piroscafi di categoria superiore L. 2050.

Piroscafi di 1ª categoria L. 1850.
Id. di 2ª id. L. 1650.
Id. di 3ª id. L. 1550.

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria L. 2050.
Id. di 2ª id. L. 1850.
Id. di 3ª id. L. 1750.

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti dal porto di Trieste, tanto per il Nord quanto per il Centro ed il Sud-America, e qualunque sia la categoria dei piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150.

Art. 3.

I noli da praticarsi per il trasporto di emigranti sulla linea dell'Australia, e su altre linee poco frequentate, saranno stabiliti di volta in volta dal Commissariato, con separata determinazione, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

I noli da applicarsi per il trasporto di riservisti, da qualunque porto italiano e per qualunque porto transoceanico, subiranno una riduzione del 10 % sul prezzo indicato all'art. 1.

Art. 5.

La categoria dei piroscafi risulta, in via provvisoria, dall'annessa tabella.

Roma, 5 aprile 1923.

DE MICHELIS.

TABELLA delle categorie nelle quali, in via provvisoria, vengono inscritti i piroscafi in servizio di emigrazione, subordinatamente, pel Nord America, al rilascio della patente di cui al decreto Ministeriale 18 giugno 1922

Categoria superiore

Piroscafi e Compagnie di navigazione

Conte Rosso, Lloyd Sabaudo.
Giulio Cesare, Navigazione generale italiana.

1ª Categoria.

America, Navigazione generale italiana.
Colombo, id.
Duca d'Aosta, id.
Duca degli Abruzzi, id.
Principessa Mafalda, id.
Re Vittorio, id.
Taormina, id.
Principe di Udine, Lloyd Sabaudo.
Tomaso di Savoia, id.
Dante Alighieri, Transatlantica italiana.
Giuseppe Verdi, id.
Presidente Wilson, Cosulich.
Alsina, transports maritimes.
Mendoza, id.
Patria, Cyp Fabre.
Providence, id.
Valdivia, Lloyd Latino.

2ª Categoria.

Piroscafi e Compagnie di navigazione

Indiana, Navigazione generale italiana
Napoli, id.
Palermo, id.
Bologna, La Veloce.
Europa, id.
Venezuela, id.
Re d'Italia, Lloyd Sabaudo.
Regina d'Italia, id.
Cesare Battisti, Transatlantica italiana.
Garibaldi, id.
Argentina, Cosulich.
Pincio, Lloyd Latino.
Plata, Transports maritimes.
Formosa, id.
Canadà, Cyp Fabre.

3ª Categoria.

Belvedere, Cosulich.
Francesca, id.
Sofia, id.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 34).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3561 — Data della ricevuta: 29 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Girelli Eusebio fu Serafino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data della ricevuta: 25 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione della ricevuta: Mancini Antonio fu Ambrogio — Titoli di debito pubblico: al portatore 10 — Ammontare della rendita L. 165 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

* * *

3° AVVISO.

È stata depositata presso questa Direzione generale, ai termini e per gli effetti dell'art. 88 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, copia dell'atto di diffida notificato ad istanza del ricevitore del Demanio di Messina al signor Sindona Antonino in data 9 novembre 1921, perchè questi consegni all'ufficio del predetto ricevitore il certificato del Debito pubblico consolidato 3,50 0/0, numero 406493 per la rendita annua di L. 371 intestata Moroni Alessandro fu Alessandro, domiciliato in Messina, di cui lo Stato è erede beneficiario ai sensi degli articoli 721 e 758 C. C.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso senza la consegna del suddetto certificato od opsizione regolare, sarà proceduto a nuova iscrizione sul Gran Libro e alla emissione di un nuovo corrispondente titolo.

Roma, 18 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

* * *

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 17 maggio 1923, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 25ª estrazione a sorte delle obbligazioni create in dipendenza della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 serie 3ª pel risanamento della città di Napoli relativa alle serie 3ª, 4ª, 7ª ed 8ª attualmente vigenti.

Le obbligazioni da estrarsi sono del quantitativo stabilito dalle rispettive tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili al 1° luglio p. v.

Roma, 24 aprile 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 25 aprile 1923

	Media		Media
Parigi	137 17	Dinari	—
Londra	93 99	Corone jugoslave	—
Svizzera	367 75	Belgio	118 50
Spagna	309 62	Olanda	—
Berlino	0 066	Pesos oro	—
Vienna	0 0285	Pesos carta	—
Praga	— —	New York	20 185

Oro 389 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	81 40	—
3.55 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ netto	88 28	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439 sul trattamento economico del personale delle RR. Scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. Scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921 registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1921 reg. n. 6 industria, commercio e lavoro, fogl. n. 205, con il quale è stato approvato l'organico del personale della R. scuola commerciale in Santa Margherita Ligure;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

E' aperto in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio (Direzione generale del commercio) il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nella R. scuola commerciale di Santa Margherita Ligure.

Sono ammessi al concorso i licenziati di ambo i sessi da un R. Istituto commerciale o da un R. Istituto tecnico (sezione ragioneria) nonchè i licenziati delle corrispondenti scuole pareggiate.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale*, ha compiuto l'età di 21 anni, e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza del Regio Istituto commerciale o di Regio Istituto tecnico (sezione ragioneria) o da una corrispondente scuola pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera professionale percorsa, con indicazione dei servizi eventualmente prestati in Amministrazioni governative. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti e pubblicazioni presentati.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie italiane già soggette alla Monarchia austro-ungarica; e della presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che abbiano già un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trat-

tamento di riposo o quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prendere parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire i documenti.

Il concorso è per esami e per titoli.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;
una prova scritta di ragioneria e computisteria;
una prova di calligrafia;
prove orali di: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo, ragioneria e computisteria, legislazione scolastica relativa all'istruzione commerciale.

Oltre alle predette prove è ammessa una prova facoltativa di dattilografia della quale la Commissione terrà conto.

È dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto.

La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinunzia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

I candidati che saranno dichiarati idonei, potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole commerciali, purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 5800 oltre alle indennità caro-viveri ed agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso potrà essere incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto.

Per le funzioni di economo dovrà prestare una cauzione ritenuta idonea dal Ministero, ed avrà un compenso annuo proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il Ministro
GRONCHI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale:

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1922, registro n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio n. 318, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Padova;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua tedesca nel R. Istituto commerciale in Padova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca nelle Regie scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati

così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre gli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

* * *

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle R. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1922, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1922, reg. n. 6, industria, commercio e lavoro, foglio n. 318 con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale in Padova;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di istituzioni economiche e di diritto nel R. Istituto commerciale in Padova.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso una Regia Università del Regno, diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma della sezione magistrale di economia e diritto presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 9 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

Olierie dell'Italia Centrale

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 7.700.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, per il giorno 15 maggio 1923, alle ore 11, in Roma, presso la sede sociale, via in Lucina, n. 24 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di sei consiglieri.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
6. Emolumento ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di titoli al portatore dovranno depositare le azioni non più tardi del giorno 9 maggio presso la sede sociale o presso lo Spett. Banco di Roma - sede di Roma o di Genova.

I possessori di titoli nominativi potranno ritirare presso la sede sociale i relativi biglietti di ammissione.

Roma, 25 aprile 1923

Il Consiglio d'amministrazione

13129 — A pagamento.

Società italiana per conduttori elettrici isolati e prodotti affini

LIVORNO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società italiana per conduttori elettrici e prodotti affini, anonima con sede in Livorno, sono convocati in assemblea strordinaria per il giorno 13 maggio 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Livorno, Viale Emilio Zola, n. 40, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio straordinario al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi in ordine all'art. 146 del Codice di commercio.
2. Proposte relative e reintegrazione del capitale azionario

Per intervenire all'assemblea i possessori delle azioni al portatore dovranno effettuare il deposito delle azioni stesse presso la Banca commerciale italiana e il Credito italiano nelle loro sedi di Livorno, Firenze, Roma, Genova, Torino. Milano, entro l'8 maggio 1923, oppure alla sede sociale entro il 10 maggio 1923.

I possessori delle azioni nominative dovranno ritirare alla sede sociale i biglietti di ammissione almeno 24 ore prima dell'assemblea.

Livorno, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13438 — A pagamento

Società transitaria italiana marittima

Anonima di navigazione a vapore

Capitale versato Lit. 350.000

SEDE IN GENOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 maggio 1923, alle ore 15, in prima convocazione negli uffici della Società, in Genova, via S. Lorenzo n. 2, p. p., per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio.
2. Aumento del capitale sociale da L. 350.000 a Lit. 600.000 mediante emissione di n. 500 nuove azioni al portatore da Lit. 500 cadauna interamente versate e conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Mancando il numero legale l'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta il giorno 22 maggio 1923, nello stesso locale ed alla stessa ora, senza alcun altro avviso.

Genova, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13439 — A pagamento.

Società Anonima Orobia

Elettricità - Gas - Acqua potabile

Capitale L. 18.000.000 — Versati L. 16.800.000

SEDE IN LECCO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 maggio 1923, ore 11, nei locali della sede sociale (Officina Gas Lecco), per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 28 febbraio 1923 e riparto utili.
4. Nomina dei sindaci.
5. Retribuzione ai sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore per poter intervenire all'assemblea, dovrà farsi nei giorni non festivi e non oltre il 17 maggio 1923, presso uno dei seguenti Istituti:

a Lecco, presso la sede sociale;
a Milano, presso la spett. Banca commerciale italiana;
a Milano, presso la spett Banca Credito Italiano;
a Merate, presso l'Agenzia della Banca Popolare di Lecco.

I detentori delle azioni nominative avranno diritto di intervenire all'assemblea anche senza il previo deposito delle loro azioni, purchè possano farsi riconoscere.

Nel caso che l'adunanza di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora riconvocata per domenica 27 maggio 1923, alla medesima ora e nei medesimi locali.

Lecco, 24 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13440 — A pagamento.

FERMO CODURI e C.

Società anonima

Sede legale: MILANO, via Valeria, n. 3

Stabilimento: Ponte Zanano, Brescia

Capitale sociale L. 1.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 maggio 1923, alle ore 15 presso la sede legale in Milano, via S. Valeria, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta d'aumento del capitale sociale.
2. Modificazione allo statuto sociale.
3. Comunicazioni eventuali.

A termine dell'art. 14 dello statuto sociale hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che entro il giorno 8 maggio 1923 avranno depositate le proprie azioni a Milano, presso la sede legale della Società in via S. Valeria, n. 1.

Milano, 20 aprile 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Giuseppe Zanchi.

13441 — A pagamento.

Società italiana

per le strade ferrate meridionali

Società anonima

Sede in Firenze

Capitale 240 milioni interamente versato

Ammortizzato per L. 20.415.000

Si porta a notizia dei signori azionisti che, a forma dell'art. 19 dello statuto sociale, essi sono convocati per il giorno 29 maggio prossimo, alle ore 15, a Firenze, nel palazzo della Società (già Gherardesca), Borgo Pinti n. 95, in assemblea generale ordinaria, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'anno 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori e dei sindaci e determinazione del compenso a questi ultimi.

Il deposito delle azioni ovvero cartelle di godimento prescritto dall'art. 16 dello statuto dovrà essere fatto dal giorno 4 al giorno 18 maggio 1923, inclusi:

presso la sede della Società in Firenze;
presso la Banca Zaccaria Pisa, in Milano;
presso la Cassa generale, in Genova;
presso la Banca d'Italia nelle sedi e succursali di:
Alessandria — Ancona — Bergamo — Bologna — Brescia — Como — Cremona — Cuneo — Firenze — Genova — Livorno — Lucca — Mantova — Milano — Modena — Napoli — Novara — Padova — Palermo — Pavia — Pisa — Porto Maurizio — Roma — Savona — Torino — Trento — Trieste — Venezia — Verona;
presso la Banca commerciale italiana nelle sedi di:
Alessandria — Bologna — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Savona — Torino — Venezia;
presso il Credito italiano nelle sedi di:
Bologna — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Savona — Torino — Venezia;
presso il Banco di Roma nelle sedi di:
Bologna — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Savona — Torino;
presso la Banca nazionale di credito nelle sedi di:
Alessandria — Bologna — Firenze — Genova — Milano — Napoli — Palermo — Roma — Savona — Torino — Venezia;
presso i signori Baring Brothers & C., Limited, in Londra;
presso i signori Hentsch & C., in Ginevra;
presso la Société de Banque Suisse, in Basilea;
presso il Crédit Suisse, in Zurigo;
presso la Banque de Paris et des Pays-Bas in Amsterdam.

Si raccomanda vivamente ai signori azionisti e portatori di cartelle di godimento di eseguire il deposito dei loro titoli, per evitare che, per mancanza di numero legale debba aver luogo l'assemblea di seconda convocazione.

Firenze, 27 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

REGOLAMENTO
per i depositi prescritti dall'art. 16 degli statuti sociali per le assemblee degli azionisti

Art. 1.

Per le azioni che saranno depositate presso la Cassa della Società in Firenze sarà rilasciato un certificato di deposito ed un biglietto di ammissione all'adunanza.

Art. 2.

I certificati di deposito fatti presso la Società a forma del regolamento sociale sui depositi 22 dicembre 1887, saranno ricevuti dalla Società per quel numero di azioni che rappresentano.

Art. 3.

I depositi delle azioni presso le Casse che verranno volta per volta indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, saranno a tutto rischio e pericolo dei depositanti, ai quali sarà rilasciato dalle medesime un certificato di deposito in virtù del quale potranno a suo tempo essere ritirate le azioni depositate.

Sarà pure rilasciato dalle medesime ai depositanti insieme al biglietto di ammissione all'adunanza, una lettera di avviso diretta all'Amministrazione della Società, per ottenere da essa il visto sul biglietto medesimo, senza del quale l'aizonista od il suo mandatario non potrà avere accesso all'assemblea.

Art. 4.

Le Casse incaricate di ricevere i depositi delle azioni faranno compilare dal notaro, allo spirare dell'ultimo giorno che sarà di volta in volta prefisso dall'avviso di convocazione, un processo verbale constatante la quantità delle azioni depositate ed il numero dei depositanti.

Questo processo verbale sarà spedito immediatamente all'Amministrazione centrale della Società in Firenze.

Art. 5.

Se i processi verbali non giungessero all'Amministrazione in tempo utile il Consiglio deciderà se si possa rilasciare il visto sui biglietti di ammissione, dietro la presentazione dei medesimi, accompagnata dalla lettera di avviso di cui all'art. 3.

Art. 6.

La restituzione delle azioni depositate sarà fatta nei giorni successivi all'adunanza, contro la consegna dei certificati di deposito.

13450 — A pagamento.

Nap. Dr. Candiani G. Sommer

SEDE IN ROMA

Capitale versato L. 1.500.000

AVVISO
di convocazione di assemblea straordinaria

La convocazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti indetta per il giorno 8 maggio, alle ore 15, a mezzo di avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, n. 93 del 20 aprile, è rimandata al giorno 15 maggio, alle ore 15, nei locali della Società in via XX Settembre n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Eventuale revoca delle deliberazioni prese dall'assemblea generale straordinaria nell'adunanza del giorno 4 gennaio 1923, riguardanti:
   a) aumento del capitale da L. 1.500.000 a 2.800.000;
   b) fusione della Società col Sindacato Industrie Artistiche Italiane e con la Società Industrie Artistiche Riunite (S. A. I. A. R.) mediante assorbimento di queste due da parte della Nap. Dr. Candiani G. Sommer;
   c) modifica dell'art. 9 dello statuto sociale.
3. Nomina del nuovo Consiglio diamministrazione e del Collegio dei sindaci.
4. Varie

Per intervenire all'assemblea occorre avere eseguito il versamento delle azioni almeno 5 giorni prima della data predetta presso la sede sociale in Roma.

Occorrendo, la seconda convocazione s'intende fissata per il giorno 16 maggio, alla stessa ora e luogo.

Roma, 27 aprile 1923.

I sindaci
Osvaldo Paladini.
Aristide D'Auria.

13458 — A pagamento

SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE
Fecolerie italiane riunite

Anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 15.000.000 - versato L. 12.000.000

SI PARTECIPA

che in esecuzione della deliberazione presa dall'assemblea generale straordinaria dei soci del 31 marzo 1923, omologata dal tribunale di Torino con decreto del 16 aprile 1923, di aumentare il capitale sociale da L. 12.000.000 a L. 15.000.000, mediante emissione di 30.000 azioni da L. 100 caduna, da offrirsi in opzione agli azionisti al a pari, in ragione di una nuova ogni quattro vecchie, il Consiglio d'amministrazione, all'uopo autorizzato dalla succitata assemblea, ha stabilito le seguenti condizioni e modalità per la sovradetta emissione:

Le nuove 30.000 azioni saranno emesse con godimento dal 1° gennaio 1924.

I versamenti dovranno essere fatti nei termini e nelle misure seguenti:

L. 25 all atto dell'opzione, da esercitarsi, pena la decadenza, dal 5 al 15 maggio p. v.; in conto di questo versamento sarà accettato il dividendo esercizio 1922.

L. 25 dal 10 al 15 gennaio 1924.

L 50 dal 10 al 15 aprile 1924.

In caso di anticipati versamenti si abbuonerà il 6 %.

L'opzione deve essere fatta presso la Banca commerciale italiana, sedi di Torino e di Milano, oppure presso la sede della Società a Torino, piazza Solferino n. 22.

Si avvisano gli azionisti che dal 5 maggio 1923 è pagabile presso la Banca commerciale italiana, sedi di Torino e di Milano, il dividendo per l'esercizio 1922 (cedola 5) in L. 7 per le azioni nominative ed in L. 5,95 per le azioni al portatore.

Torino, 19 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13451 — A pagamento.

Consorzio cooperativo fabbricanti calze

Società anonima cooperativa

MILANO

Bilancio approvato dall'assemblea al 31 gennaio 1923

Attivo.

Cassa, . 2365,30.
Buoni tesoro, L. 20.000.
Debitori diversi, L. 44.739,70.
Calzifici debitori, L. 54.894.32.
Stabilimento riserva conto economia, L. 68.340.32.
Stabilimento riserva conto lavor., L. 52.487.
Ufficio del registro, L. 21.055,15.
Totale L. 243.882,16.

Passivo.

Capitale sociale, L. 3500.
Calzifici creditori, L. 45.257,38.
Federazione, L. 53.778,10.
Tasse a riscuotere, L. 21.055,15.
Calzificio conto multe, L. 14.358,06.
» » economia, L. 68.340,71.
» » spese e ricuperi, L. 37.592,78.
Totale L. 243.882,16.

Si dichiara che il presente bilancio è conforme a verità.

I sindaci
Eugenio Mandelli — Ciocca Luigi.

Il presidente
R. Giacomo Mano.

Presentato alla cancelleria del R. tribunale di Milano il giorno 9 aprile 1923 e trascritto al n. 2517 registro d'ordine al n. — registro trascrizioni, al n. 12753 registro Società, volume 500, fascicolo 350.

Il cancelliere
Broglia.

13413 — A pagamento.

Regia Delegazione

per l'amministrazione civile delle RR. Basiliche Palatine Pugliesi

AVVISO

per offerte di aumento di ventesimo

SI RENDE NOTO

che a seguito del pubblico incanto tenuto nella Vicedelegazione di Rutigliano il giorno 23 aprile 1923, si è proceduto alla provvisoria aggiudicazione del seguente immobile, di pertinenza della R. basilica di San Nicola di Bari, art. 61 a 74.

Lotto unico.

Fondo urbano in Rutigliano, alla via Roma nn. 27 e 29 e vico Passatutti n. 19

In catasto in testa al « Capitolo di San Nicola » partita 74 n. di mappa 309, con l'impon bile di L. 575,08.

Aggiudicato provvisoriamente per L. 80.200.

L'offerta per l'aumento di ventesimo non potrà essere inferiore a L. 4010

A termini dell art. 65 del regolamento di contabilità generale dello Stato, si avverte che in fra giorni 15 dalla data del presente avviso, saranno accettate presso la Vicedelegazione di Bari, via Principe Amedeo n. 41, le offerte di aumento di ventesimo sul prezzo di aggiudicazione sopra indicato, avvalorate dal deposito corrispondente ai due decimi del prezzo aumentato.

Il termine utile (fatali) scadrà il giorno 8 maggio 1923, alle ore 12 antimeridiane.

Bari, 24 aprile 1923.

Il vice delegato
Corrado Sabatelli.

13412 — A pagamento.

R. Sottoprefettura di Viterbo

AVVISO

di secondo incanto

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio di numero 10658 piante di cerro di alto fusto e n. 110 polloni di castagno nella sezione denominata « Pian delle Rose » del bosco di Montefogliano, di proprietà del comune di Vetralla.

Essendo andato deserto il primo incanto tenutosi oggi per la vendita del materiale legnoso suindicato,

SI RENDE NOTO

che nel giorno 15 maggio p. v., alle ore 11, nei locali della Regia Sottoprefettura di Viterbo, avanti il sottoprefetto, o di chi per lui, si procederà al secondo esperimento d'asta pubblica, col sistema dell'estinzione di candela vergine, per la vendita suddetta, sulla base di L. 316 005 18 ed alle condizioni contenute nel precedente avviso in data 29 marzo 1923.

Il capitolato e gli atti tecnici potranno consultarsi presso la sullodata Sottoprefettura e presso la segreteria comunale di Vetralla, durante le ore di ufficio.

Vetralla, 23 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto
Valente.

13421 — A pagamento.

Ospedale di S. Matteo ed annessi Istituti di Pavia

APPALTO

In Pavia - Corso Cairoli n. 14, alle ore 14 del giorno 30 corrente aprile 1923, il sottoscritto terrà pubblico incanto, unico, definitivo, a termine abbreviato, per allogare in appalto le forniture delle uova di gallina, scelte, cosidette da bere, o di prima qualità, a richiesta del P. L., che saranno per occorrere al Nosocomio ed annessi dal giorno successivo all'aggiudicazione e sino al 31 dicembre 1923 con tacita proroga agli anni 1924 e 1925 salvo disdetta come al patto primo del capitolato.

Il prezzo sarà quello recato dal bollettino quindicinale del mercato di Milano pubblicato dal giornale *Il Sole*.

Le offerte dei concorrenti, scritte in duplice esemplare, l'uno da L. 2,40, l'altro da L. 1,20, dovranno esprimersi in ribasso di un tanto per ogni lire cento di contabilità ed essere accompagnate

col deposito di L. 4000 in contanti o di L. 5000 se in titoli al portatore dello Stato.

L'appalto sarà regolato da apposito capitolato visibile alla sede dell'incanto.

L'aggiudicazione del contratto verrà concessa anche in confronto di una sola offerta, purchè questa raggiunga il « minimum » di ribasso recato dlla scheda maestra dell'Opera Pia.

L'incanto sarà tenuto colle norme procedurali dell'art 87 lettera a) e correlativi del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; l'aggiudicazione sarà tosto impegnativa per l'assuntore, ma vincolata alle approvazioni di legge per quanto riguarda l'Ospedale.

Pavia, 22 aprile 1923.

Il commissario prefettizio
avv. comm. G Poldomani.

Il segretario capo
avv. Pietro Varini

13443 — A pagamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

In conformità di quanto è disposto dagli articoli 589 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

SI NOTIFICA

che fu denunziato lo smarrimento dei buoni del tesoro ordinari:

1. N. 172 di serie A, 490 di serie B, 587 di serie C e 353 di serie D, esercizio 1922-923, all'ordine di Rossi Angela fu Vincenzo e Rossi Nicolao fu Francesco, con scadenza al 14 agosto 1923.

2. N. 182 di serie A, 509 e 510 di serie B, esercizio 1922-923, all'ordine di Patris Angela fu Vincenzo, con scadenza al 17 agosto 1923.

3. N. 744 di serie B e 930 di serie C, esercizio 1922-923, all'ordine di Rossi Francesco di Nicola, con scadenza al 7 settembre 1923.

4 N. 931 di serie C, esercizio 1922-923, all'ordine di Rossi Nicolao fu Francesco, con scadenza al 7 settembre 1923, tutti pagabili dalla tesoreria provinciale di Alessandria.

Si avverte che trascorsi 6 mesi dalla data della presente pubblicazione, senza che sia stata presentata a questo Ministero alcuna opposizione si provvederà alla emissione del decreto di cui all'art. 594 del suddetto regolamento, col quale verrà ordinato il pagamento dei buoni.

Roma, 24 aprile 1923.

Per il direttore generale
Cirillo.

13428 — A pagamento.

S. P. Q. R.

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

Appalto manutenzione fabbricati comunali
(Lotti 1, 2, 3, 4)

SI FA NOTO

che, alle ore 11 di sabato 19 maggio p. v. nei locali della 5ª ripartizione municipale (via di Monte Tarpeo, n. 38, p. 2°, innanzi all'on. R. Commissario od a chi per esso, avrà luogo l'asta per l'appalto dei lavori di manutenzione dei fabbricati comunali, dei lotti da 1 a 4, la delimitazione dei quali risulta dalla pianta depositata in atti presso il detto ufficio.

L'importo previsto per ognuno di essi è di L. 150000.

L'appalto ha la durata dal giorno della consegna al 31 dicembre 1923 con facoltà di proroga per altri due anni, salvo disdetta da darsi da ciascuna delle parti, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Per il primo anno l'importo è determinato in L. 80.000.

L'asta avrà luogo col metodo delle schede segrete, a forma dell'art 87 (comma a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sarà proceduto alla aggiudicazione dell'appalto seduta stante a favore del migliore offerente, purchè abbia raggiunto il minimo e non superato il massimo ribasso che sarà indicato in apposita scheda di ufficio

Per concorrere alla gara dovranno essere rigorosamente osservate, sotto pena di nullità le seguenti norme:

1. Ogni concorrente, non più tardi delle ore 12 del giorno di giovedì 17 maggio suddetto, dovrà depositare nella tesoreria comunale la sua offerta, chiusa in busta suggellate scritta su carta bollata da L. 2,40, incondizionata, indicante il ribasso percentuale che intende offrire sull'importo dell'appalto ed effettuare contemporaneamente nella tesoreria medesima il deposito di L. 3750 a titolo di cauzione provvisoria.

2. Concorrendo a più di un lotto, le offerte dovranno essere separate.

Prima dell'apertura delle schede, si procederà per estrazione a stabilire l'ordine di aggiudicazione dei 4 lotti.

Il concorrente che risulterà vincitore di un lotto s'intenderà escluso dagli altri lotti per cui avesse eventualmente fatta offerta e l'offerta stessa si riterrà come non presentata.

3. Entro il detto termine dovrà inoltre depositare nella tesoreria stessa, in altra busta chiusa, i seguenti documenti:

a) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a un mese dalla data dell'asta;

b) la fede di moralità, di data non anteriore a un mese dalla data dell'asta, rilasciata dal sindaco;

c) un certificato rilasciato dal prefetto in base ad un attestato, da esibirsi insieme col primo, dell'ingegnere capo della 3ª divisione, da cui risulti che il concorrente è idoneo ad assumere questo speciale appalto.

4. Le Società cooperative di produzione e lavoro ed i Consorzi relativi che intendessero concorrere alla presente gara, valendosi delle agevolazioni loro concesse dalla legge, dovranno produrre:

1° la copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale della Cooperativa o del Consorzio;

2° il certificato del prefetto, di data non anteriore a un mese dalla data dell'asta, da cui risulti che la Cooperativa o il Consorzio è in grado, per la sua costituzione, per i mezzi tecnici ed economici di cui dispone e per le persone cui sono conferite la amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere questo speciale appalto e di condurlo a compimento;

3° la copia autentica del verbale del Consiglio d'amministrazione della Cooperativa o del Consorzio da cui risulti la nomina della persona autorizzata a presentare l'offerta di ribasso per il presente appalto nonchè la nomina della persona cui si intende affidare la direzione dei lavori;

4° i documenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 3, riferentisi alla persona nominata quale direttore dei lavori.

5. Il certificato di cui al n. 3, lettera c), dovrà essere richiesto con apposita domanda alla Direzione della V Ripartizione municipale (via Monte Tarpeo, n. 38) non più tardi delle ore 12 del giorno di giovedì 10 maggio suddetto.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti originali che il concorrente ritenga atti a dimostrare la sua capacità ad assumere e condurre questo speciale appalto.

Le Società cooperative ed i Consorzi, a mezzo dei loro presidenti, domanderanno il certificato suddetto, per la persona nominata quale direttore dei lavori, indicandone le generalità nella domanda ed accludendo in essa i documenti originali atti a dimostrare la capacità del direttore stesso ad assumere e condurre questo speciale appalto.

6. Non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

7 Il deliberatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà convertire la cauzione provvisoria in quella definitiva di lire 7500, eguale per ogni lotto, e versare nella tesoreria comunale la somma di L. 4000 eguale pure, per ogni lotto, per le spese contrattuali approssimative, salvo liquidazione, che saranno ad intero suo carico.

8. L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto entro cinque giorni da quello in cui gli sarà fatto invito, sotto pena di decadenza, della perdita del deposito, oltre alla rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

9. L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire le singole opere dell'appalto nel termine che per ciascuno di esse verrà prefisso negli ordini di servizio. Il ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell'appalto e come tale sarà passibile della penalità di cui all'art. 48 del capitolato generale.

10. Il deliberatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato speciale visibile presso la Direzione della V Ripartizione, dalle ore 9 alle 13 di ciascun giorno, eccetto i festivi.

Roma, 23 aprile 1923.

Il segretario generale
A Mancini.

13447 — A pagamento.

S. P. Q. R.

Invito a licitazione fra le Cooperative della Provincia

Appalto manutenzione fabbricati comunali.
lotti V e VI

A sensi degli articoli 42 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278 e 74 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, s'invitano le Cooperative ed i Consorzi regolarmente inscritti nel registro prefettizio della Provincia, a concorrere alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di manutenzione dei fabbricati comunali dei lotti V e VI la cui delimitazione risulta dalla pianta depositata in atti presso la V ripartizione municipale.

L'importo previsto per ognuno di essi è di L. 150.000.

L'appalto ha la durata dal giorno della consegna al 31 dicembre 1923 con facoltà di proroga per altri due anni, salvo disdetta, da darsi da ciascuna delle parti, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

Per il primo anno l'importo è determinato in L. 80.000.

La gara avrà luogo alle ore 11 di sabato 19 maggio p. v. innanzi a l'on. R. Commissario od a chi per esso nei locali della V ripartizione, via di Monte Tarpeo n. 38 p. 2°, col metodo delle schede segrete, a forma dell'art. 87 (comma *a)* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sarà proceduto all'aggiudicazione dell'appalto seduta stante, a favore del migliore offerente, purchè abbia raggiunto il minimo e non superato il massimo ribasso che sarà indicato in apposita scheda d'ufficio.

Per concorrere alla gara dovranno essere rigorosamente osservate, sotto pena di nullità, le seguenti norme:

1. Ogni concorrente non più tardi delle ore 12 del giorno di giovedì 17 maggio suddetto dovrà depositare nella tesoreria comunale la sua offerta, chiusa in busta suggellata, scritta su carta semplice, per le Cooperative ed i Consorzi che beneficiano ancora delle esenzioni di legge, in carta bollata da L. 2,40 per gli altri, incondizionata, indicante il ribasso percentuale che intende offrire sull'importo dell'appalto.

2. Concorrendo a più di un lotto le offerte dovranno essere separate.

Prima dell'apertura delle schede, si procederà per estrazione a stabilire l'ordine di aggiudicazione dei 2 lotti.

Il concorrente che risultasse vincitore di un lotto s'intenderà escluso dall'altro per cui avesse eventualmente fatto offerta e la offerta stessa si riterrà come non presentata.

3. Entro il detto termine dovrà inoltre depositare nella tesoreria stessa, in altra busta chiusa, i seguenti documenti:

a) la copia dell'atto di costituzione e dello statuto sociale della Cooperativa o del Consorzio;

b) il certificato del prefetto, di data non anteriore ad un mese dalla data dell'asta, da cui risulti che la Cooperativa o il Consorzio è regolarmente inscritto nel registro prefettizio delle Cooperative della Provincia e che la Cooperativa od il Consorzio è in grado, per la sua costituzione, pei mezzi tecnici ed economici di cui dispone e per le persone cui sono conferite l'amministrazione e la direzione, di convenientemente assumere questo speciale appalto e di condurlo a compimento;

c) la copia autentica del verbale del Consiglio di amministrazione della Cooperativa o del Consorzio da cui risulti la nomina della persona autorizzata a presentare l'offerta di ribasso per il presente appalto nonchè la nomina della persona cui s'intende affidare la direzione dei lavori.

Per la persona nominata quale direttore dei lavori:

d) il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a un mese dalla data dell'asta;

e) la fede di moralità di data non anteriore a un mese dalla data dell'asta, rilasciata dal sindaco;

f) un certificato rilasciato dal prefetto in base ad un attestato, da esibirsi insieme col primo, dell'ingegnere capo della 3ª divisione, da cui risulti che il direttore dei lavori è idoneo ad assumere questo speciale appalto.

4. Il certificato di cui al n. 3 paragr. *f)* del presente, dovrà essere richiesto alla Direzione dell'ufficio tecnico comunale non più tardi delle ore 12 del giorno di giovedì 10 maggio con apposita domanda del presidente della Cooperativa o del Consorzio nella quale dovranno designarsi le generalità della persona nominata quale direttore dei lavori ed essere acclusi i documenti originali atti a dimostrare la capacità del direttore stesso ad assumere e condurre questo speciale appalto.

5. Nonostante la presentazione dei documenti sopraindicati l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti, senza l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

6 Il deliberatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà versare nella tesoreria comunale la somma che per ciascun lotto gli verrà fissata dal Servizio contratti (Direzione della V ripartizione) per le spese contrattuali approssimative, salvo liquidazione, che saranno ad intero suo carico.

7. L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare il contratto entro cinque giorni da quello in cui gli sarà fatto invito sotto pena di decadenza e della perdita del deposito, oltre alla rifazione dei danni, restando in facoltà dell'Amministrazione di procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

8. L'appaltatore sarà obbligato ad eseguire le singole opere dell'appalto nel termine che per ciascuna di esse verrà prefisso negli ordini di servizio.

Il ritardo verrà considerato come trasgressione agli obblighi dell'appalto, e come tale sarà passibile della penalità di cui all'art. 48 del capitolato generale.

9. Il deliberatario sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i patti espressi nel capitolato, visibile presso la Direzione della V ripartizione, dalle ore 9 alle 13 di ciascun giorno, eccetto i festivi.

N. B — Le Cooperative od i Consorzi che avranno fatto offerta per l'asta pubblica indetta per i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 con l'avviso di pari data n. 7714, saranno esclusi dalla presente gara.

Roma, 23 aprile 1923.

Il segretario generale
A. Mancini.

13448 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

Num. 508

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
pei lavori pubblici

Vista l'istanza 28 luglio 1920 della Ditta Fratelli Martinelli di Germagno, corredata da progetto in pari data a firma del geometra A. Calderoni, intesa ad ottenere la concessione di derivare dal rio Bunda in comune di Loreglia (prov. d. Novara) la portata di litri 8 al secondo, per produrre col salto utile di m. 133,60 la potenza nominale di HP. 14,25, con sanatoria dell'uso già praticato sin dal 1890 della stessa portata sul minor salto di metri 54,74 per la produzione della potenza di HP. 584;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi della vigente legge sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, dai quali risulta che la domanda non ha dato luogo ad opposizioni o reclami;

Ritenuto che, secondo gli accertamenti del Genio civile la portata utilizzata è stata precisata in mod 0,10 onde la potenza prodotta a partire dal 1890 col salto di metri 54.74 risulta di HP 7.30 e di HP 17,89 quella producibile col nuovo salto di metri 133,60;

Che lo stesso Ufficio del Genio civile ha riconosciuto che i lavori progettati per l'aumento della produzione di energia elettrica importano sostanziali modificazioni dell'impianto esistente e che pertanto in accoglimento di apposita istanza della Ditta è stata inserita nel disciplinare di concessione la clausola per la concessione del sussidio di L. 40 per ogni cavallo nominale che sarà prodotto in più ossia per HP 10,59, e per non aumentare l'imposta fabbricati attualmente gravante l'impianto;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Martinelli Carlo fu Pietro, in proprio o nella sua qualità di rappresentante della Ditta Fratelli Martinelli, in data 25 novembre 1922 presso l'Ufficio del Genio civile di Novara, rep. n. 273. contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (voto n. 481 del 25 luglio 1922;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche,

Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta fratelli Martinelli di derivare dal rivo. Bunda in comune di Loreglia (prov. di Novara) la portata di mod. 0,10 per produrre col salto utile di metri 133,60 la potenza nominale di HP 17,89; con sanatoria dell'uso già praticato sin dal 1890 della stessa portata sul minor salto di m. 54,74, per la produzione della potenza di HP 7,30.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, subordinatamente all'osservanza delle conclusioni contenute nel citato disciplinare 25 novembre 1922, rep. n. 273 e verso il pagamento del canone annuo di L. 53.65 a decorrere dalla stessa data oltre il pagamento dei canoni arretrati nella misura di annue L. 21,90 per il periodo anteceden e a partire dal 1° gennaio 1890.

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà importato al cap. 7 dello Stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del genio civile di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 febbraio 1923.

Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro
CARNAZZA.

Per copia conforme:

Il direttore capo divisione
Sacchi Lodispoto.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1923, reg. n. 5, LL. PP. fog. n. 1875.

Disciplinare di concessione n. 273

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità d'acqua da derivare dal Rivo Bunda in sponda destra in località a circa m. 65 a valle della confluenza col Rivo di Strevi in comune di Loreglia, rimane fissata in misura non superiore a moduli 0 10.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di energia elettrica per lo azionamento di un opificio di torneria.

Omissis.

Art. 5.

Edificio regolatore della portata.

A circa m. 100 a valle della presa ed immediatamente a valle dell'immissione del canale di scarico Ciocca, in quello derivatore Martinelli. sarà costruito l'edificio regolatore della portata, in modo da assicurare che nel canale di derivazione non entri una quantità d'acqua maggiore di quella concessa.

Esso consisterà in uno stramazzo in parete sottile con vena d'acqua a contrazione completa, preceduto da uno sfioratore lungo non meno di m. 3, per impedire il sovralzamento delle acque a monte di esso.

Di tale opera verrà presentato il calcolo ed il disegno unitamente col progetto esecutivo di cui al successivo art. 10.

(Omissis).

Art. 7.

Luogo e modalità del canale di scarico.

Il canale di scarico nel rivo Bunda si conserverà come attualmente trovasi in località Officina Martinelli del comune di Germagno, giusta le modalità risultanti dal progetto di massima allegato al presente disciplinare, salvo le varianti che saranno proposte e riconosciute ammissibili col progetto esecutivo.

Omissis.

Art. 16.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del decreto legge 9 attobre 1919, n. 2161, e del regolamento approvato con decreto Regio 14 agosto 1920, n. 1285 per le derivazioni d'acque pubbliche, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 17.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in comune di Germagno nella centrale idroelettrica azionante il suo opificio di torneria.

L'ingegnere capo del Genio civile
Gi. Gattico.

13399 — A pagamento.

Ufficio speciale acque

N. 11038.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 5 giugno 1902 del signor Alfonso Sellaroli, ceduta prima alla Società collettiva per imprese elettriche di Ariano di Puglia A. Sellaroli e L. Caccese e quindi all'attuale Società idroelettrica del Medio Calore corredata da regolare progetto, intesa ad ottenere la concessione, in via sanatoria, di variare le opere di derivazione d'acqua dal fiume Calore, presso Luogosano (prov. di Avellino) per aumentare la potenzialità del proprio opificio e trasformarlo in centrale elettrica;

Ritenuto che per l'utilizzazione più vasta e razionale del fiume Calore e affluenti, furono presentate varie domande incompatibili con quelle in esame, per cui lo accoglimento di questa deve essere subordinato alla clausola della proprietà rispetto alla più vasta utilizzazione che sarà concessa;

Visti gli atti dell'eseguita istruttoria, ai sensi dell'allora vigente legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni d'acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893 durante la quale vennero accertati i dati della preesistente derivazione;

Visto il decreto 9 dicembre 1912 del prefetto di Avellino, per il riconoscimento a favore della Società richiedente del diritto di uso delle acque del fiume Calore per azionare un mulino a tre palmenti poi trasformato in centrale idroelettrica, nel quale decreto si contiene un errore di calcolo della potenza prodotta, che deve essere rettificato, siccome si rettifica nel dispositivo del presente decreto;

Visto il disciplinare sottoscritto dal direttore della Società idroelettrica del Medio Calore sig. Salvatore De Julio, in data 27 agosto 1921 presso l'Ufficio del Genio civile di Avellino, rep. n. 160, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque;
Visti il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 e il regolamento approvato con decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche:
Di concerto col Ministro delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

La competenza della derivazione d'acqua dal fiume Calore in comune di Luogosano (provincia di Avellino) spettante alla Società idroelettrica del Medio Calore, ultima succeduta alla Ditta Del Grosso Luigi, rimane quella indicata nel decreto prefettizio 9 dicembre 1912 di riconoscimento di antichi diritti di uso, in un totale di mod. 18,51, che con i salti motori fissati in detto decreto, producono una potenza nominale complessiva di HP 115,21 anzichè 56,53, quale erroneamente era stata calcolata nel decreto prefettizio stesso.

Art. 2.

Salvi i diritti dei terzi, è concesso alla medesima Società idroelettrica del Medio Calore, in via sanatoria, e precariamente fino a che non sia attuata una più vasta utilizzazione incompatibile con la presente concessione, di aumentare la detta antica derivazione fino ad un totale di mod 28,50, per produrre, con un salto di m. 8 35, in un unico edificio, HP nominali 317,30, in questi compresi i HP 115,21 di antico diritto.

La potenza nominale, oggetto della presente concessione, residua quindi in HP 202,09.

Art. 3.

La concessione è accordata precariamente come sopra è stato dichiarato, e, in ogni modo, scadrà insieme all'originaria utenza riconosciuta con decreto prefettizio 9 dicembre 1912 più volte citato.

La concessione stessa è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 27 agosto 1921, n. 160, e al pagamento del canone annuo di L. 606,27, con decorrenza dal 10 giugno 1906, data dell'attuazione della maggiore utilizzazione.

Art. 4.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

L'ingegnere capo del Genio civile di Avellino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 ottobre 1922.

Il ministro
Riccio.

Registrato alla Corte dei conti addì 30 ottobre 1922 reg. 33 lavori pubblici fogl. 12884 — f.to Coop.

Per copia conforme.

L'ingegnere capo
V. Ventimiglia.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio civile di Avellino

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di variante della derivazione di acqua dal fiume Calore, con sanatoria per l'abusiva attuazione dell'impianto, chiesta con istanza 5 giugno 1902 dal signor Alfonso Sellaroli, ceduta poi alla Società collettiva per imprese elettriche di Ariano di Puglia A. Sellaroli e L. Caccese, ora Società idroelettrica del Medio Calore.

Art. 1.

Quantità ed uso dell'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare dal fiume Calore, presso Luogosano è fissata in misura non superiore ai moduli 28,50.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di forza motrice. L'impianto in oggetto è una variante di quello del Molino del Grosso nella stessa località, per il quale fu riconosciuto con decreto 9 dicembre 1912 dal prefetto di Avellino, una portata di moduli 18,51.

Art. 2 — Art. 3 — Art. 4 — Art. 5 — Art. 6.

Omissis.

Garanzia da osservarsi

Art. 7.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute, tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del fiume Calore, in dipendenza della concessa derivazione.

Art. 8.

Omissis.

Art. 9.

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinunzia, decadenza e revoca, la concessione di cui è oggetto il presente disciplina e avrà la stessa durata dell'utenza originaria e variata ai sensi del 3° comma dell'art 36 del D. L. 9 ottobre 1919, n. 2161, e verrà quindi a scadere, giusta il 1° comma dell'art. 125 del cennato decreto-legge, addì 31 gennaio 1947.

Resta stabilito però che attese le altre domande in corso di istruttoria per la maggiore utilizzazione del Medio Calore, la concessione della variante avrà carattere precario e quindi in caso di soppressione della utenza per far luogo ad una maggiore e più razionale utilizzazione, l'energia cui avrà diritto la Società del Medio Calore, in virtù dell'art. 34 del citato decreto-legge, sarà di HP. 115,21.

Art. 10.

Omissis.

Art. 11.

Omissis.

Art. 12.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1265, nonchè di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura la pescicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza.

Art. 13.

Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Luogosano.

Avellino, 27 agosto 1921.

Per la Società Idroelettrica
del Medio Calore
il direttore
Salvatore De Iulio.

Visto, l'ingegnere del Genio civile
Ferdinando Pagliaro.

Visto, l'ingegnere capo
V. Ventimiglia.

13180 — A pagamento.

N. 11931.

Ufficio speciale acque pubbliche

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la domanda 7 giugno 1919 del sig. Domenico Rivolta, corredata da progetto in data 20 maggio 1919 a firma dell'ingegnere Francesco Somaini, intesa ad ottenere concessione di derivare dal torrente Telo in territorio del comune di Castiglione Intelvi provincia di Como un quantitativo d'acqua media di mod. 0,30 atto a produrre con un salto utile di m. 53,28 la potenza dinamica di medi HP 21,30 da trasformarsi in energia elettrica per usi industriali e per illuminazione;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria, durante il corso della quale sono stati presentati avverso la istanza della predetta Ditta i seguenti ricorsi:

a) 2 novembre 1919, del signor Francesco Patriarca, proprietario del Maglio del Romano, in comune di Gerano Intelvi azionato dalle acque del Telo;

nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla fornitura di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Tutte le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà nel termine di giorni tre dal dì dell'aggiudicazione versare in conto corrente della prefettura quella somma che gli verrà richiesta dall'ufficio contratti.

Napoli, 20 aprile 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Cesare Pace.

13457 — A credito.

Direzione centrale automobilistica

AVVISO

Si rende noto che l'asta fissata per il giorno 8 marzo 1923, come da avviso n. 121 del 20 febbraio scorso, per la vendita di parti di ricambio per autocarri Fiat 18 M e Fiat 17 A, già rinviata al 30 aprile 1923, è stata, per ordine Ministeriale, rimandata al 30 maggio 1923.

Bologna, 27 aprile 1923.

Il relatore
E. Cinquini.

13446 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Venezia

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 24 nel comune di Chioggia, via Ca' Bianca

SI RENDE NOTO

che nel giorno 21 maggio 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Chioggia dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 3680 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 136 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 736 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli, 117 e 118 del regolamento 3 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

Venezia, 18 aprile 1923.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

13317 — A credito.

"STADIUM RICCIONE"

Società anonima per azioni

Capitale sottoscritto Lire 18..800 — Versato Lire 173.484

SEDE IN RICCIONE (Forlì)

Avviso

di convocazione di assemblea generale straordinaria

Gli azionisti della suindicata Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 13 maggio 1923, alle ore 10, in Riccione, nella sala della Pensione Bedeschi, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di consiglieri di amministrazione e di sindaci.
2. Nomina di consiglieri e di sindaci in sostituzione dei dimissionari.
3. Eventuale messa in liquidazione della Società, nomina del liquidatore o dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.

Per intervenire all'assemblea l'azionista dovrà produrre il certificato nominativo a lui intestato o le ricevute dei versamenti eseguiti, se non gli fu ancora consegnato il detto certificato, o potrà presentare l'avviso personale dell'assemblea.

Potrà anche farsi rappresentare a norma dell'articolo 5 dello statuto.

Nel caso in cui andasse deserta la detta assemblea i signori azionisti sono fin d'ora convocati in seconda convocazione, allo stesso luogo e con le stesse modalità, il giorno 20 maggio 1923, ore 10.

Il Consiglio d'mministrazione.

13467 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Reggio Emilia, con decreto in data 1° marzo 1923 provvedendo in domanda del sig. Gatti Primo, residente a Boretto perchè sia dichiarata l'assenza del proprio figlio Paradiso, già domiciliato in Guastalla, presunto assente da oltre 9 anni, ordinò, prima ed avanti ogni cosa, assumersi sommarie informazioni sulla verità dell'esposto nel ricorso e pubblicarsi il provvedimento nei modi ed ai sensi dell'art. 23 del Codice civile.

Reggio Emilia, 16 marzo 1923.

Il procuratore
avv. Dorindo Busana.

12245 — A pagamento.

R. tribunale civile e penale di Lecce

Citazione

Sull'istanza del sig. dott. Simone Giuseppe fu Simone proprietario residente in Brindisi, sia per sè che nell'interesse del proprio figlio minore Francesco.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al R. tribunale civile e penale di Lecce ove domicilio per la carica.

Premesso

Che lo indicato dott. Simone, nella duplice cennata qualità progettò verbalmente con gli individui che verranno appresso indicati, l'affittanza delle terre della Masseria San Paolo in agro di Brindisi (proprietario Francesco Simone di Giuseppe, usufruttuario Giuseppe Simone fu Giuseppe), per una estensione continuativa di circa ettari 68, per la durata di 40 anni, per l'annuo canone di L. 120 a tomolo (ettari 0, are 85, centiare 75), alle condizioni in genere di altra fittanza di terre della stessa masseria del 12 dicembre 1907 per notar D'Ippolito; con l'obbligo di migliorarne le terre a vigneto; quale fittanza avrebbe dovuto essere ridotta in atto pubblico non appena intervenuta la omologazione del tribunale, a tutela degli interessi del minore.

Che il 21 dicembre 1922 l'on. tribunale di Lecce autorizzò la stipula della progettata locazione; ma questa all'ultimo momento non poteva essere conclusa per la progettata stipulazione del rogito notarile per il cavilloso rifiuto dei diversi futuri conduttori, di quelle terre

Che essi però si sono messi in possesso delle diverse parcelle loro assegnate nel progetto verbale di contratto e ne è derivata una situazione illegale ed oltremodo dannosa per lo istante, il quale si vede occupare le parcelle in discorso e resa incerta la suddivisione di quelle terre e delle altre finitime della stessa Masseria San Paolo.

Ho citato i signori:

1. Pasquale Zullo — 2. Pasquale Miccoli fu Carmelo — 3. Cosimo Villani, rappresentante il figlio minore Carlo Villani — 4. Argante Petronelli di Achille — 5. Antonio Miceli di Giuseppe — 6. Cesare De Marco di Carmelo — 7. Federico Renna fu Donato — 8. Emilio Palma fu Domenico — 9. De Salvatore Antonio — 10 Ernesto Altavilla fu Albino — 11. Salvatore Sasso fu Barsanofrio.

12. Cosimo Schiavoni fu Saverio — 13. Oronzo Sparapane — 14. Antonio Cucci fu Vincenzo — 15. Francesco Gentile — 16. Carmelo Quarta — 17. Cosimo Castorini fu Vincenzo — 18. Giuseppe Cazzetta fu Oronzo — 19. Federico Pagliara fu Angelo — 20. Giuseppe Miglietta di Raffaele — 21. Pietro Pennetta fu Vincenzo.

22. Pietro Miglietta di Raffaele — 23. Pompilio Serio di Carmelo — 24 Cosimo Olivieri di Vincenzo — 25. Pasquale Samasi di Angelo — 26. Cosimo Calò di Pietro — 27. Giuseppe Calò — 28 Benedetto Cosimo fu Domenico — 29 Amedeo Palma fu Domenico.

30. Pietro Tarantino di Angelo — 31. Giuseppe De Luca di Santo — 32. Angelo Brunetti fu Antonio — 33. Angelo Renna fu Donato — 34. Vincenzo Leone di Salvatore — 35. Angelo Carella di Carlo — 36. Umberto Tafuri fu Pasquale — 37. Giuseppe Romano fu Angelo — 38. Francesco Stifani fu Giuseppe — 39. Cosimo Marangio — 40. Pietro Mantella fu Vito.

41. Giuseppe Leone di Angelo — 42. Cosimo De Luca — 43. Francesco Felline di Luigi — 44. Sante Cervasi — 45. Angelo Tafuri fu Gaetano — 46. Carmine Fanciulli fu Giuseppe — 47. Angelo Marcucci — 48. Fedele De Marco fu Antonio — 49. Simone Antonio, tutti residenti in San Pietro Vernotico, meno il 15 che risiede in Brindisi, e il 44, il 45, il 43, il 42, il 10, il 9, l'11, il 49, ed il 13 che risiedono in Tuturano (mandamento di Brindisi), a comparire il 29 maggio del corrente anno 1923, ore 10 ant., col seguito, innanzi alla 1ª sezione del tribunale di Lecce in Lecce, locali soliti del tribunale, per ivi, premesso occorrendo lo sperimento degli opportuni mezzi istruttori, sentire procedere come appresso:

1. Dichiararsi che nessun diritto essi convenuti hanno di occupare di fatto le terre di cui è questione e di conseguenza condannarsi essi convenuti:

a) al rilascio delle parcelle rispettivamente occupate;

b) solidalmente tra loro alla rivalsa dei danni patiti e patiendi dallo istante (da liquidarsi in separato giudizio);

c) anche solidalmente tra loro alle spese tutte del presente giudizio, diritti, onorari e compensi di avvocato;

2. Munire la sentenza di clausola.

Starà per lo istante il procuratore ed avv. Giuseppe Lucarini, a cura del quale saranno depositati in cancelleria per la legale comunicazione gli atti tutti e i documenti del giudizio (compreso il provvedimento 27 marzo 1923 del tribunale di Lecce che ha autorizzata la citazione dei pubblici proclami).

Salvezze e riserve illimitate.

Il soprascritto atto è stato da me sottoscritto ufficiale giudiziario rilasciato ai signori Oronzo Sparapane e Cosimo De Luca, Francesco Gentile e Cosimo Villani di Cosimo, portando e rilasciando a ciascuno di essi copia dell'atto stesso, da me firmata, nelle rispettive loro residenze e domicili in Tuturano, Brindisi e San Pietro Vernotico, oggi li 18 aprile 1923, consegnando a mani proprie quelle di Cosimo Villani, Oronzo Sparapane e Cosimo De Luca, e quella di Francesco Gentile fu Antonio a mani di sua moglie Anna Brescia, per non averlo rinvenuto di persona, e per tutti gli altri citati suelencati mediante rilascio di altre due copie dell'atto stesso, anche da me ufficiale giudiziario, firmate, all'avv. Lucarini Giuseppe procuratore dello istante, perchè ne curi la inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno il tutto a mente dell'art 146 procedura civile, ed in ottemperanza del decreto rilasciato dall'ill.mo presidente del tribunale di Lecce il 27 marzo 1923.

L'ufficiale giudiziario
Francesco Andriulli.

13355 — A pagamento.

L'anno 1923 il giorno 13 aprile in Napoli.

Ad istanza della Congregazione di carità di Manfredonia, rappresentata dal presidente signor Carlo Borgia, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con deliberazione della Commissione presso la Corte di cassazione di Napoli del maggio 1915, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. comm. Alfonso Quaranta, in Napoli, San Giovanni in Porta n. 29.

Io sottoscritto ufficiale giudiziario presso la Corte di cassazione di Napoli.

In virtù di provvedimento reso dalla Cassazione di Napoli, in Camera di consiglio, in data 8 aprile 1922, ho citato per pubblici proclami i signori:

Ursomando Concetta fu Domenico e Trojano Domenico — Ursomando Elisabetta fu Domenico quali eredi di Scipione e Domenico Ursomando fu Gaetano, Gaetano Corsaro fu Michele e della madre Nunzia Ursomando fu Gaetano — Ursomando Fabrizio, Raffaele ed Angelina fu Giovanni — Mastrotti Angela fu Gaetano — Maggi Giuseppe, Michele, Luigia, Maria, Saveria, Lucia, Maria Carmela e Diego, tutti di Monte S. Angelo — Vocale Giuseppe, Vincenzo, Angelo e Colomba fu Tommaso, nonchè Michele e Luigi Vocale fu Tommaso — Mastrovalerio Rosa fu Francesco, De Pilla Celeste, Luigia, Grazia, costei vedova di Matteo Buca.

Giuseppe ed Eleonora fu Vincenzo, questi eredi di Costantino de Pilla, il quale era erede di Grazia Crosa — Mariantonia Rosa fu Matteo vedova ed erede di Nazzaro Mastrolodito — Squeo Domenico fu Giuseppe ed Antonio Monaco fu Vincenzo, questo ultimo quale padre della minore procreata con Concetta Squeo di Domenico.

Di Leo Grazia fu Michele erede di Giovanni Di Leo — Crosa Vincenzo fu Giuseppe — Crosa Angelo fu Angelo — Mastrovalerio Donatangelo fu Michele — Fiore Emmanuele fu Nazzaro.

Solimando Incoronata, Matteo, Giuseppe, Nunzia ed Antonio, quest'ultima vedova di Mastrovalerio, Matteo e Giuseppe fu Michele — Nunzia Solimando, amministratrice dei figli minori.

Ferrantino Antonia fu Gaetano, legittima amministratrice del figlio minore Solimando Antonio fu Giuseppe — Galasso Concetta fu Giuseppe, amministratrice della figlia minore Incoronata Solimando e Concetta Solimando fu Giuseppe, tutti nella qualità di direttarii del Monte Macco — Barretta Raffaela fu Vincenzo.

Barretta Gaetana fu Vincenzo, autorizzata dal marito Angelo Conte — Barretta Marianna, vedova di Felice Imperati — De Florio Giacomo fu Michelangelo — Lanza Giordano Teresina, vedova ed erede di De Florio Berardino e legittima amministratrice dell'unica figlia minore Rosina, con lo stesso procreata — De Florio Gaetana — De Florio Caterina.

De Florio Raffaella, ved. Giordano — Maggi Diego fu Giuseppe per sè e quale procuratore speciale di Bago Michele fu Raffaele — Bago Domenico fu Domenico, Mazzari Margherita fu Romualdo — Basso Filippo — Francesco Giuseppe fu Nicola — Maggi Michelina fu Giuseppe — Maggi Lucia fu Giuseppe — Ursomando Antonio fu Pasquale.

Tutti di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, quali direttari dei disciolti Monti di famiglia Vischi e Macco Bramante Ludovico, Annunziata, Caterina, Grazia, Isabella, Errichetta, Filippo e Giuseppe di Emanuele, i primi di San Giovanni Rotondo e l'ultimo di Carpino, quali direttari dei disciolti Monti di famiglia Vischi e Macco.

Masciss Raffaella nella qualità come dagli atti, ved Raffaele Coletta, cessionario dei diritti reali sulla Pagliette per la rotazione del disciolto Monte Macco del sig. Domenico Squeo, Celeste Lucia e Grazia de Pilla fu Tommaso, Vittorio de Pilla fu Giuseppe Nazaro e Michele Mastrovalerio

Domenico de Stefano — Vincenzo Cera — Matteo Facchini ed Antonio Solimando di S. Nicandro Garganico.
Vischi Vincenzo — Olinda senatore Nicola, avv. Antonio, Mario, Teresa, Francesco Paolo, Settimio ed Enrichetta fu Fabio, di Trani, quali direttari del disciolto Monte di famiglia Vischi.
Barbieri Michele Luigi, Gaetano e Maria Carolina, quali direttari del Monte Vischi — Giordani Giantommaso Rosina ed Amalia, Gaetano Rebecca e Teresa Teste-Giordani, Serafina e Teresa Giordani, tutti nella qualità come dagli atti.
Cola Michele Saverio e Luigi, direttari del Monte Vischi, domiciliati in Monte Sant'Angelo.
Sabatelli Rosina di San Giovanni Rotondo — Lanzetta Saverio e Giuseppe di Monte Sant'Angelo.
Lombardi Alvina e Lanzetti Raffaele, domiciliati a Celsi di Forino.
Sabatelli Nicola, Felice, Vincenzo, Michele, Giuseppe, Candida, Angelina, Concetta, Giovanni, Antonio e Giuseppe, direttarii del Monte Macco, domiciliati in San Giovanni Rotondo.
Municipio di Manfredonia rappresentato dal sindaco Vincenzo Capparelli.
Simone Antonio domiciliato in Manfredonia — Gatta Romeo, Giovanna e Filomena Turitto domiciliate in Cerignola.
Demanio dello Stato per tavoliere di Puglia rappresentato dall'Intendente di finanza di Foggia Gatta Filomena, Giovanna e Felice, domiciliate in Civitanova Aniello, Nicola Domenico, domiciati in Manfredonia.
Berardo cav. Fortunato — Masselli cav. Antonio — Fraccacreta Assunta — Coniugi Masselli Maddalena e Masselli Giandomenico — Masselli Giovanni e Teodorico — Masselli Teresa — Alesi Domenico, Camillo, Nicola, Carlino, Ester, Enrichetta e Tera Celesi, Alessi Carlo, Camillo e Irene fu Aurelio — Alesi Modesta — Alesi Vincenzo e Gaetano e Demanio dello Stato per le spese di giustizia, rappresentato dal cancelliere del tribunale di Lucera.
A comparire nei modi di legge e nel termine di trenta giorni innanzi la Corte di cassazione di Napoli, sedente nell'abolito Monastero di Monteoliveto, per ivi sentire accogliere il ricorso prodotto dall'istante Congregazione di carità di Manfredonia con atto dell'8 giugno 1915, avverso la sentenza della Corte di appello di Trani dei 10 aprile-23 maggio 1913 e sentire dichiarare inammissibile o subordinatamente rigettare il ricorso prodotto con atto del 22 aprile 1914, dal sig. Antonio Simone, avverso la sentenza medesima.
I ricorsi, la sentenza impugnata e tutti gli atti del giudizio si trovano depositati nella cancelleria della Corte di cassazione.
Salvo ogni altro diritto, ragione, azione e credito.
E tali notificazioni l'ho eseguite, osservando le formalità di legge e mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'ufficiale giudiziario
Corte di cassazione
Pasquale Cipollina.

13425 — A credito - Art. 6164 C.

R. tribunale civile e penale di Savona

Atto di citazione per pubblici proclami

L'anno 1923 ed alli . . . del mese di . . . . . in . . . . .
Richiesta da Vallarino Maria fu Bartolomeo, residente in Varazze ed elettivamente domiciliata agli effetti del presente atto nello studio dell'avvocato procuratore L. E Colantuoni.

Premesso

Che con sentenza 22 dicembre 1913 il tribunale di Savona ordinava la divisione dei beni morendo dismessi da Baglietto Teresa fu Agostino deceduta il 7-12-1894 e delegava alle operazioni divisionali il notaro Ghigliazza e nominava il perito ingegnere Alberto Chiodo per la stima dei beni e per la formazione delle quote.
Che nelle more del giudizio il perito è deceduto per cui si rende necessaria la di lui sostituzione.
Ciò premesso io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto al tribunale civile e penale di Savona ho citato, come cito, nella forma prescritta dall'art. 146 Codice procedura civile, giusta autorizzazione di questo tribunale ill.mo con decreto delli 15 marzo 1923, i signori:
Baldassano Maria ved. Piccone — Rosso can. Giuseppe, residenti entrambi in Varazze — Fazio Maria ved. Vallerga, res. in Albissola (Villa Faraggiana).
Piccone Giovanni (padre Anselmo) residente in Genova, convento dei Benedettini, ai quali il presente atto sarà notificato nei modi ordinari.
Nonchè: Baglietto Teresa ved. Rosso in proprio e per i minori Battistina, Rina, Maria, Rosso-Rosso Giacomo — Vallerga Ambrogio — Piccone Bartolomeo — Baldassano Catterina ved. Piccone — Piccone Catterina, Adele, Maria, Battistina — Piccone Battistina vedova Tavella — Piccone Barbara.
Vallarino Rosa fu Bartolomeo — Vallarino Agostino — Vallarino Bartolomeo — Vallarino Giovanni e Clotilde fu Giuseppe — Vallarino Giuseppina — Vallarino Agostino Giuseppe — Vallarino Luigia in Passalacqua — Vallarino Angelo — Vallarino Rosa — Adolfo — Angelo — Maria — Teresa — Giuan — Gaetano — Francesco — Emilio fratelli e sorelle fu Francesco — Vallarino Agostina in Haas.
Tutti di residenza, domicilio, dimora ignota, a comparire davanti il tribunale di Savona alla udienza delli ventinove maggio 1923, ore 9, per ivi sentire sostituire all'ing. Alberto Chiodo, nominato con sentenza di questo tribunale del 22 dicembre 1913, altro perito, con tutti gli incarichi ed obblighi di cui nella sentenza cennata.

13267 - A credito - Art. 2194/29 C.

(1ª pubblicazione).

Dichiarazione di assenza

Il tribunale civile di Genova, con decreto 19 aprile 1923 provvedendo sopra la domanda di Cabella Maria di Giacomo residente in Sant'Olcese, perchè sia dichiarata l'assenza del marito Torre Antonio fu Pietro, già domiciliato e residente in Sant'Olcese (Casa dei Cecchi) ordinò sommarie informazioni e le pubblicazioni ed affissioni di cui all'art. 23 Codice civile.

avv. Giuseppe Laura.

13427 A credito art. 25419/130 C.

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Mondovì

Estratto di sentenza dichiarativa di assenza

Il tribunale civile di Mondovì, con sentenza 29 marzo 1923, su istanza di Unia Maddalena fu Matteo, maritata Dho Carlo, nata e residente a Roccaforte (Mondovì), ammessa al beneficio dei poveri, per decreto 22 dicembre 1920, ha dichiarato, per ogni effetto di legge, l'assenza di Unia Lucia fu Giorgio, già residente e domiciliata in Roccaforte (Mondovì) (Preas).
Mondovì, 20 aprile 1923.

avv. Sibilla Giacinto procuratore.

13426 - A credito - Art. 4795/14 C.

(1ª pubblicazione).

Il sottoscritto, nell'interesse di Mengoni Maria fu Benedetto, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 7 giugno 1922, rende noto che il tribunale di Macerata, con sentenza 6 aprile 1923, dichiarava l'assenza di Mengoni Biagio Giacomo fu Benedetto, ordinandone la pubblicazione ed inserzione a termine dell'art. 25 Codice civile.
Macerata, 13 aprile 1923.

avv. Mariano Mataloni.

13407 — A credito - Art. 5148 C.

(1ª pubblicazione).

AVVISO

I signori germani Francesco e Mario Bertolotti di Gio. Battista, rendono noto che hanno disperso la cartella di anticipazione n. 188 rilasciata dal Banco di Napoli in Ozieri, contro un deposito a garanzia di L. 63.600 (sessantatremila seicento) di consolidato 5 0/0 e che hanno fatto domanda al predetto Istituto per ottenere un duplicato del predetto documento, col quale resta annullata la cartella originale.

13434 — A pagamento.

Con decreto 23 marzo 1922 la R. Corte d'appello di Lucca dichiarò farsi luogo all'adozione concessa dai coniugi Galeotti Guido fu Amerigo e Chiari Ersilia fu Rodolfo, domiciliati a Viareggio alla giovane Giazzeri Antonia, d'ignoti, con atto 14 gennaio 1922 del cancelliere di detta Corte.

avv. Alfa Antonini.

13387 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO

Provvedimento per dichiarazione di assenza

Il tribunale di Asti, su istanza di Maria, Lucia ed Angiolina Peretto ed Allasia Luigi, con suo decreto 28 dicembre 1921 ordinò assumere informazioni per la dichiarazione d'assenza di Giachino Prezzolina fu Stefano in Peretto Andrea da Cocconato.
Asti, 12 aprile 1923.

avv. Carlo Vandero.

13385 — A pagamento.

SUNTO

per cambiamento di cognome

Giusti Vittorio nato in Ozieri il 17 febbraio 1896 ed ivi domiciliato, con domanda al Re per mezzo del Ministero di grazia e giustizia, ha chiesto anche nell'interesse dei figli Nicolino e Domenico, nati in Ozieri rispettivamente il 3 dicembre 1918 e e 17 ottobre 1921 di essere autorizzato a cambiare il cognome « Giusti » in quello di « Masia ».
Visto il decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto 26 febbraio 1923, con cui il Giusti veniva autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda, giusta le prescrizioni dell'art. 121 del R. decreto 15 novembre 1865 n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile.
Ciò posto il sottoscritto invita chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di mesi 4 della pubblicazione odierna.
Ozieri, 20 aprile 1923.

Giusti Vittorio

13353 — A pagamento.

Tummo Raffaele gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate